

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) . . . . .	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	12
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	15
DIFESA (IV) . . . . .	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	36
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	37
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	51
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	62
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	75

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	<i>Pag.</i>	90
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	91

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti di Consip (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) ..... 3

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ..... 4

ERRATA CORRIGE ..... 4

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 7 settembre 2016. – Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.**

#### Audizione di rappresentanti di Consip.

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione

diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi MARRONI, *amministratore delegato di Consip*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI, i senatori Marco FILIPPI (PD) e Andrea CIOFFI (M5S), la deputata Claudia MANNINO (M5S) e il senatore Stefano ESPOSITO (PD).

Luigi MARRONI, *amministratore delegato di Consip*, e Martina BENEVENTI, *direttore legale e societario di Consip*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Consip e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).**

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Edoardo BIANCHI, *vicepresidente ANCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Stefano ESPOSITO (PD), il presidente della 8<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Altero MATTEOLI, la deputata Raffaella MARIANI (PD), il presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI, il deputato Federico MASSA (PD), il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), il senatore Andrea CIOFFI (M5S), il deputato Tino Iannuzzi (PD) e la deputata Claudia MANNINO (M5S).

Edoardo BIANCHI, *vicepresidente ANCE*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di ANCE e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**La seduta termina alle 17.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 617 del 30 marzo 2016:

a pagina 5, alla undicesima riga, le parole: « del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione » devono intendersi soppresse;

a pagina 5, prima colonna, quindicesima riga, le parole: « del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione » devono intendersi soppresse.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.20 alle 15.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei Relatori</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	10

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

#### La seduta comincia alle 12.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.**

**Atto n. 318.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 agosto scorso.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, avverte che è stato trasmesso in data 5 agosto il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema in oggetto e che, pertanto, le Commissioni sono nelle condizioni di poter esprimere il prescritto parere.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la IX Commissione, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone, all'osservazione di cui alla lettera a), di eliminare il riferimento alle città portuali, richiamate peraltro all'osservazione di cui alla lettera e), e di inserire un riferimento all'esigenza di valutare l'utilizzo di alimentazioni alternative delle navi. Propone altresì di modificare l'osservazione di cui alla lettera e) nel senso di prospettare la possibilità di un utilizzo di fonti di energia alternative per le navi che si trovano in fase di stazionamento nei porti.

Arianna SPESSOTTO (M5S), pur ringraziando i relatori per aver in parte recepito alcuni dei rilievi evidenziati per le vie brevi dal suo gruppo, invita i relatori a valutare l'ipotesi di trasformare in condizioni le osservazioni formulate, al fine di una maggiore incisività del parere. Preannuncia quindi l'intenzione del suo gruppo di astenersi dalla votazione, qualora i relatori non ritengano di accedere alla richiesta di trasformazione delle osservazioni in condizioni.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere quanto affermato dalla collega Spessotto, invita i relatori a valutare l'opportunità di inserire nel parere una specifica osservazione sul tema delle Autorità portuali confinanti e su idonee misure atte a ridurre il traffico marittimo nelle zone di competenza di tali Autorità, operando opportune diversificazioni tra strutture destinate alle attività commerciali e quelle a vocazione turistica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nell'esprimere orientamento favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, nonché sulle proposte di riformulazioni avanzate dal presidente Realacci, propone di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *d*) inserendo il riferimento al Coordinamento nazionale recentemente istituito dall'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 ».

Giovanna SANNA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, nel condividere le pro-

poste di riformulazione illustrate dal presidente Realacci e dal sottosegretario Del Basso De Caro, riformula la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), evidenziando che il tema dell'utilizzo di carburanti alternativi per il trasporto marittimo è oggetto di una risoluzione a sua prima firma, alla quale è stata abbinata una risoluzione del collega Carrescia, in corso di discussione presso la VIII Commissione, la cui approvazione rappresenterebbe un ulteriore stimolo ad interventi per la riduzione dell'inquinamento prodotto dal carburante delle navi.

Maria Chiara GADDA (PD) evidenzia come la proposta di parere come riformulata dalla relatrice alla luce dei rilievi proposti dal Governo risponda ai rilievi avanzati dall'onorevole Mannino.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, nel fare presente che la recente riforma nel settore portuale, riducendone il numero, ha di fatto abolito le Autorità portuali confinanti, sottolinea come la proposta di integrazione dell'osservazione di cui alla lettera *d*) avanzata dal rappresentante del Governo consenta di rispondere ai rilievi dell'onorevole Mannino.

Le Commissioni riunite approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dai relatori.

**La seduta termina alle 12.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318.****PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite VIII e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (Atto n. 318);

sottolineato che lo schema di decreto legislativo in esame intende disegnare un quadro organico di gestione dello spazio marittimo sul quale «*insistono attività spesso in conflitto tra di loro*» come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento;

considerato che su medesime aree marine si possono svolgere attività molto diverse a partire dal trasporto marittimo, dalla pesca, dall'acquacoltura, dalle attività turistiche o attività altamente impattanti sull'ambiente, a partire dalla prospezione e ricerca degli idrocarburi fino all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (parchi eolici ed altre tecnologie);

preso atto che le finalità del provvedimento sono contenute nell'articolo 4 che stabilisce gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, con la quale si intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela, e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo finalizzata allo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo, di intervenire affinché siano ridotti gli impatti sull'atmosfera e sulla qualità delle acque causati dall'utilizzo di carburanti con determinato tenore di zolfo, in ragione della specifica vulnerabilità di determinate città portuali;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 4, non solo il riferimento alla promozione, ma anche quello alla garanzia della coesistenza tra attività eminentemente industriali o commerciali e la tutela dell'ambiente;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 5 affinché nella fase pianificatoria siano espressamente previste misure atte ad evitare il rischio che intere zone di mare siano destinate ad attività a vocazione industriale anche ad alto impatto ambientale (quali impianti di prospezione e sfruttamento di idrocarburi testualmente di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5), a detrimento di attività ricreative turistiche o di attività quali la pesca e l'acquacoltura;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il coinvolgimento nell'iter pianificatorio anche delle Autorità portuali, con particolare riferimento alla fase di valutazione delle interazioni terra-mare fondamentali ai fini di un approccio ade-



guato alla pianificazione dello spazio marittimo, considerata altresì la rilevanza strategica delle stesse Autorità per la pianificazione dei trasporti e dei traffici marittimi, rientranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), tra le attività di interesse della stessa pianificazione dello spazio marittimo;

*e*) valuti il Governo l'opportunità di adottare specifiche misure volte a ridurre

le emissioni inquinanti causate dalla scarsa qualità del carburante utilizzato dalle grandi navi, il cui impatto è maggiore allorquando le stesse sostano nei porti situati in prossimità dei centri urbani, introducendo altresì limitazioni alla navigazione nelle aree caratterizzate da fragili ecosistemi per quelle imbarcazioni che presentano un alto tasso di emissioni inquinanti.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite VIII e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (Atto n. 318);

sottolineato che lo schema di decreto legislativo in esame intende disegnare un quadro organico di gestione dello spazio marittimo sul quale «*insistono attività spesso in conflitto tra di loro*», come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento;

considerato che su medesime aree marine si possono svolgere attività molto diverse, a partire dal trasporto marittimo, dalla pesca, dall'acquacoltura, dalle attività turistiche o da attività altamente impattanti sull'ambiente, quali la prospezione e la ricerca degli idrocarburi e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (parchi eolici ed altre tecnologie);

preso atto che le finalità del provvedimento sono contenute nell'articolo 4 che stabilisce gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, con la quale si intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela, e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo finalizzata allo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo, di intervenire affinché siano ridotti gli impatti sull'atmosfera e sulla qualità delle acque causati dall'utilizzo di carburanti con determinato tenore di zolfo, valutando anche la possibilità di alimentazioni alternative;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 4, non solo il riferimento alla promozione, ma anche quello alla garanzia della coesistenza tra attività eminentemente industriali o commerciali e la tutela dell'ambiente;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 5 affinché nella fase pianificatoria siano espressamente previste misure atte ad evitare il rischio che intere zone di mare siano destinate ad attività a vocazione industriale anche ad alto impatto ambientale (quali impianti di prospezione e sfruttamento di idrocarburi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5), a detrimento di attività ricreative turistiche o di attività quali la pesca e l'acquacoltura;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il coinvolgimento nell'iter pianificatorio anche delle Autorità portuali, attraverso il Coordinamento nazionale recentemente istituito dall'articolo

11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con particolare riferimento alla fase di valutazione delle interazioni terra-mare fondamentali ai fini di un approccio adeguato alla pianificazione dello spazio marittimo, considerata altresì la rilevanza strategica delle stesse Autorità per la pianificazione dei trasporti e dei traffici marittimi, rientranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), tra le attività di interesse della stessa pianificazione dello spazio marittimo;

*e*) valuti il Governo l'opportunità di adottare specifiche misure volte a ridurre le emissioni inquinanti causate dalla scarsa qualità del carburante utilizzato dalle grandi navi, il cui impatto è maggiore allorquando le stesse sostano nei porti situati in prossimità dei centri urbani, anche prendendo in considerazione alimentazioni alternative in fase di stazionamento; si introducano altresì limitazioni alla navigazione nelle aree caratterizzate da fragili ecosistemi per quelle imbarcazioni che presentano un alto tasso di emissioni inquinanti.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	12
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	12
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	13
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 della legge delega n. 124 del 2015, il termine per l'espressione del parere, scaduto il 6 agosto scorso, è prorogato di 90 giorni e scadrà, dunque, il 4 novembre 2016. Considerato l'ampio margine temporale a disposizione, auspica una interlocuzione positiva dei gruppi che conduca all'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, giudica utile che sul provvedimento in esame si svolga un ampio dibattito tra i gruppi, in esito al quale si riserva di elaborare, d'intesa con il presidente e relatore Mazziotti Di Celso, una proposta di parere che sviluppi i contributi positivi provenienti dai gruppi, nonché le indicazioni più condivisibili formulate dai soggetti auditi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 3 agosto 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto concordato con il rappresentante del Governo nella precedente seduta del 3 agosto 2016, la Commissione dovrà esprimere il suo parere entro martedì 20 settembre 2016. Auspica che sul provvedimento si svolga un approfondito dibattito tra i gruppi in vista dell'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.**

**C. 56 cost. Alfreider.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 2 agosto scorso la Commissione ha preso atto dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, dopo quelli acquisiti in precedenza dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, pareri espressi ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Informa la Commissione che il 31 agosto e il 1° settembre scorsi – come annunciato ai colleghi per posta elettronica – ha avuto, in relazione al tema della proposta di legge costituzionale in esame, una serie di colloqui informali con i massimi rappresentanti delle istituzioni della Regione e delle province autonome, con gli assessori ladini, con i rappresentanti della minoranza linguistica italiana della provincia autonoma di Bolzano, nonché con i rappresentanti di associazioni. I colloqui, ai quali ha partecipato anche il collega Fiano, si sono svolti a Bolzano, in sedi istituzionali, e nelle zone limitrofe. Nel corso dei colloqui è stato confermato quanto emerso già dai pareri espressi, vale a dire un orientamento in linea generale

favorevole ai contenuti della proposta di legge, con particolare riguardo alla eliminazione dell'attuale ingiusta esclusione dei magistrati di lingua ladina dalla sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano e dalle sezioni del Consiglio di Stato per la provincia di Bolzano investite dei ricorsi avverso le decisioni della suddetta autonoma sezione. Medesimo favore hanno trovato anche le norme che estendono ai magistrati del gruppo linguistico ladino la ripartizione proporzionale per l'accesso ai posti in organico nei ruoli speciali istituiti per il territorio della provincia autonoma di Bolzano e al personale statale di lingua ladina il contingentamento dei trasferimenti fuori provincia. Si tratta dell'estensione alla minoranza ladina della cosid-

detta « proporzionale etnica ». L'unica osservazione critica, già emersa dal complesso dei pareri, riguarda la norma della proposta di legge che dispone la presenza automatica di un rappresentante della minoranza linguistica ladina nella cosiddetta Commissione dei dodici, la Commissione per l'attuazione di norme dello Statuto, di cui si propone invece il mantenimento dell'attuale composizione. È un punto che sottopone all'attenzione della Commissione al fine di una proficua discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (*Esame e rinvio*) . 16

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Atto n. 323 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) ..... 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 28

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.**

**Audizione di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne di-

sponde, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giacomo TRAVAGLINO, *consigliere della Corte suprema di Cassazione*.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Alfredo BAZOLI (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Giacomo TRAVAGLINO, *consigliere della Corte suprema di Cassazione*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**C. 3500 Bindi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore On. Dambruoso, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge A.C. 3500, Bindi ed altri, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia ».

Rammenta che il provvedimento in esame mira a modificare la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto legge n. 8 del 1991 (legge di conversione n. 82 del 1991) e nelle relative norme attuative.

Osserva che la necessità dell'intervento deriva, in generale, dalle difficoltà del legislatore – pur dopo la novella del 2005 (legge n. 45 del 2001) che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni – di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.

Fa presente che, secondo quanto emerge dalla prassi, le principali criticità dell'attuale legislazione risultano le seguenti: una insufficiente definizione dello status del testimone (come detto, diversamente dal collaboratore, normalmente estraneo alle organizzazioni criminali); l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione (che comporta lo sradicamento del testimone dal luogo di residenza); il deficit

informativo sui suoi diritti e doveri; l'ineadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento socio-lavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalla mancanza di referenti certi; la mancata previsione di un termine di durata delle misure.

Segnala che, come si evince dalla relazione illustrativa, le numerose problematiche applicative hanno fatto ritenere « che il decreto-legge n. 8 del 1991 non possa più costituire il substrato normativo entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia e che, invece, occorra una specifica legge destinata a tale peculiare figura, di cui il nostro ordinamento, sebbene all'avanguardia nella legislazione antimafia, finora non si è dotata ». Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta di legge in titolo introduce, quindi, nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.

Ricorda che il provvedimento, che si compone di 24 articoli suddivisi in quattro Capi, fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (DOC XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Tra le novità previste dalla riforma segnala in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato con il programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo



nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che il Capo I (articoli 1 e 2) ridefinisce lo status del testimone di giustizia che giustifica l'applicazione delle speciali misure di protezione. L'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione di tali misure (previste dal Capo II) che – salvo loro dissenso – sono applicate ai testimoni di giustizia e agli «altri protetti»; quest'ultima categoria viene introdotta ex novo e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo. L'articolo 2 detta una nuova definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela. Le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 8 del 1991 sono risultate poco aderenti all'attuale realtà che vede sempre più spesso dichiaranti cosiddetti *borderline*, per lo più imprenditori in rapporto con i clan criminali (a volte vittime, a volte beneficiari – negli affari – di tale vicinanza) nonché parenti e affini di mafiosi, la cui posizione, ai fini dell'accesso alle misure di protezione, pare opportuno valutare più rigorosamente. L'articolo 2 della proposta fornisce quindi, al posto dell'articolo 16-bis, una più stringente definizione di testimone di giustizia le cui novità, rispetto a quanto attualmente previsto, riguardano la qualità delle sue dichiarazioni, la citata posizione di terzietà del testimone rispetto al contesto e ai fatti denunciati nonché l'effettività e gravità del pericolo cui è sottoposto. In particolare, è testimone di giustizia colui che, contestualmente: rende dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio anche indipendentemente dal loro esito; anche per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ex cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991, è richiesta l'attendibilità intrinseca ma –

*quid pluris* – la loro «notevole» importanza e il carattere di novità e completezza delle dichiarazioni; è terzo rispetto ai fatti delittuosi su cui dichiara e, in ogni caso, non è stato condannato per delitti connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto dolosamente profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; è precisato, inoltre, che la terzietà non è esclusa né da comportamenti del dichiarante motivati dall'assoggettamento a singoli e organizzazioni criminali né dal fatto di avere vincoli di parentela, affinità o coniugio con indagati per il delitto per cui si procede o per delitti connessi; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione della stessa (condizione già prevista dall'articolo 16-bis); si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di P.S.; la valutazione del pericolo viene messa in relazione alla qualità delle dichiarazioni rese, alla natura del reato, allo stato e grado del procedimento penale nonché alle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni. Il Capo II della proposta di legge (articoli 3-8) concerne le speciali misure di protezione. L'articolo 3 della proposta di legge – rinviando per le ulteriori misure di dettaglio alle previste norme attuative di cui all'articolo 23 – indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni.

Fa presente che, diversamente dal decreto-legge n. 8 del 1991, la locuzione «speciali misure di protezione» (che non comprende quelle, di maggior tutela, adottate col programma speciale di protezione), è usata in relazione a tutte le misure adottabili nei confronti dei testimoni di giustizia.

Le speciali misure di protezione comprendono: misure di tutela (fisica); misure di sostegno economico; misure di reinserimento sociale e lavorativo. La individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure è demandata al citato regolamento di attuazione (arti-

colo 23). L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate (individuate caso per caso) ed adeguate al caso specifico; è precisato che le misure adottate – se non in via temporanea ed eccezionale – non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni. Fondamentale previsione riguarda l'obbligo, salvo motivate eccezioni di sicurezza, di garantire al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte (si tratterebbe dell'attuale misura delle « speciali misure di protezione »). Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone (previste dall'attuale « programma di protezione ») diventano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie, applicabili « quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo ». Clausola di chiusura riguarda, in ogni caso, l'obbligo di garantire al testimone e agli altri protetti « un'esistenza dignitosa ». Gli articoli 5, 6 e 7 della proposta in esame disciplinano separatamente, diversamente da quanto ora previsto, le diverse misure di tutela del testimone di giustizia: misure di sicurezza dell'incolumità del testimone (articolo 5); misure di sostegno economico (articolo 6); misure di reinserimento sociale e lavorativo (articolo 7). In particolare, l'articolo 5 indica una serie di misure di tutela progressive, volte a garantire la sicurezza del testimone, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo. Per motivi sistematici e di coerenza del testo, si valuti se occorra riferirsi anche alla « concretezza del pericolo ». L'articolo 5 unifica in una sola disposizione le misure già previste dal decreto-legge del 1991 (articolo 13, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 8 del 1991) e dal decreto ministeriale n. 161 del 2014, eliminando la distinzione tra speciali misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta (ovvero con lo speciale programma di protezione). Tali misure

sono: la sorveglianza e l'accompagnamento da parte della polizia; le misure di natura tecnica per la sicurezza delle abitazioni, degli altri immobili e delle aziende di proprietà del testimoni; le misure di sicurezza per gli spostamenti nel comune di residenza o in altro comune; il trasferimento in luogo protetto (ipotesi eccezionale ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge); le speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni del sistema informatico; l'utilizzo di documenti di copertura, trasferimenti fittizi di residenza, cambiamento delle generalità (tale ultima disciplina è contenuta nel decreto legislativo n. 119 del 1993).

Rammenta che il sistema delle misure di tutela dell'incolumità personale è « chiuso », infine, dalla previsione dell'utilizzo di « ogni altro accorgimento che si riveli necessario ». Le novità principali consistono, in particolare, nell'estensione della protezione alle aziende del testimone, nella previsione di trasferimenti fittizi di residenza e nelle cautele per assicurare la riservatezza del cambiamento delle generalità in atti pubblici. Sulla durata delle misure di tutela personale interviene l'articolo 8 del provvedimento che mitiga il pericolo, esistente sulla base delle disposizioni primarie vigenti, che al testimone dette misure siano applicate *sine die*. L'articolo 8 da un lato stabilisce la permanenza delle misure di tutela fino a che il pericolo per il testimone rimanga grave, concreto ed attuale e dall'altro prevede che le misure adottate, ove possibile, vadano progressivamente affievolite. Per i testimoni trasferiti in località protetta, se la durata delle misure supera i sei anni, scatta il trasferimento definitivo e, se necessario, sono sottoposti al cambiamento delle generalità; il termine è prorogabile di un anno se le condizioni permettono il rientro dei testimoni nella località di origine. L'articolo 6 detta le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia che attualmente – *ex* articolo 16-ter – riguardano, invece, il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. La disposizione eli-

mina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Il riferimento al pregresso tenore di vita – secondo la relazione alla proposta di legge – si è infatti dimostrato inadeguato e « non svolge la funzione reintegrativa che era stata immaginata ». L'articolo 6 prevede una serie di misure economiche di diversa natura ed intensità. Tra di esse, le novità consistono nelle seguenti: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; l'estensione al testimone dell'assistenza legale; oltre che nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile, vi è il diritto all'assistenza legale nei procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a causa della testimonianza; la previsione rende norma primaria quanto già previsto – ma per i soli testimoni sottoposti a programma di protezione – dall'articolo 8, comma 10, del decreto ministeriale n. 161 del 2014 (si pensi al caso di « abbandono » da parte del testimone di un procedimento giudiziario che lo vede parte in causa determinato dall'applicazione delle misure di protezione); un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione (a meno che il testimone chieda, in giudizio, il risarcimento del danno biologico o esistenziale); se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato (dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato) è condizionata – rispetto alle previsioni dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 – dall'accertata impossibilità di vendita del bene sul libero mercato; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei

testimoni (nel caso sia impossibile usufruire della propria abitazione o si sia trasferiti in località protetta); novità rispetto alla disciplina vigente riguardano poi: la previsione che la categoria catastale dell'alloggio fornito debba possibilmente corrispondere a quella della dimora abituale; la possibilità per il testimone di alloggiare, anche con la famiglia, presso strutture comunitarie accreditate dove poter svolgere attività lavorativa. Permangono in capo al testimone in base all'articolo 6: il diritto a una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa del testimone; come nel vigente articolo 16-ter, il beneficio è escluso dall'eventuale corresponsione di risarcimenti in base alla legge sull'usura (legge n. 44 del 1999); il diritto alle spese sanitarie, ove sia impossibile usufruire di strutture pubbliche (articolo 8 del decreto ministeriale n. 161 del 2004); la corresponsione di un assegno periodico derivante dall'impossibilità, per il testimone, di svolgere attività lavorativa o di percepirne i proventi, a causa delle misure di tutela adottate o per effetto delle dichiarazioni rese (andrebbe valutato se tale ultima previsione sia necessaria, essendo normalmente l'adozione di tutte le misure conseguenza delle dichiarazioni rese); specifiche disposizioni sono dettate per la misura dell'assegno, la sua rideterminazione, integrazione e revoca (con riferimento particolare al riacquisto, anche parziale, della capacità economica); tale misura – ora maggiormente dettagliata – corrisponde all'attuale assegno di mantenimento di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 161 del 2004. Il citato articolo 8 del provvedimento interviene anche sulla durata delle misure di sostegno economico che l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 prevede, attualmente, possano protrarsi anche cessata la protezione e fino al raggiungimento della possibilità di godere di un reddito proprio. L'articolo 8 ne prevede la permanenza, anche oltre la cessazione del pericolo per il testimone (quindi, anche se a questi non sono applicate misure di protezione fisica), fino al riacquisto dell'autonomia econo-

mica. Viene, tuttavia, stabilito un termine massimo di sei anni entro il quale, se non viene raggiunta tale autonomia, il testimone dovrà accedere alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione; anche se l'autonomia non è raggiunta, il termine è però prorogabile di un anno se si verificano le condizioni per lo svolgimento della progressiva attività lavorativa. L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia. Tra le nuove prerogative in tale ambito si segnala il diritto del testimone: a svolgere, entro sei mesi dal trasferimento in località protetta (nell'ambito, quindi, del programma speciale di protezione), un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni; la previsione mira allo sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale; a beneficiare di specifiche forme di sostegno alle proprie imprese, da determinare in via di regolamento di attuazione; il regolamento dovrà comunque prevedere emolumenti per il riavvio delle attività, periodi di tassazione ridotta, convenzioni e protocolli per forniture di beni e servizi del ministero dell'interno con enti pubblici e privati e con l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati; ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni (o che le misure adottate impediscono di svolgere).

Segnala che viene confermato – ma ora esteso a tutti i testimoni – in alternativa alla capitalizzazione (e se il testimone non è economicamente autonomo) il diritto all'accesso a un programma di assunzioni presso la PA (fatte salvo quelle che richiedono particolari requisiti), con chiamata nominativa e con qualifica corrispondente

ai titoli posseduti, nei limiti dei posti vacanti; è confermata anche l'applicazione ai testimoni di giustizia del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza, previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. È confermato, quindi, non l'accesso diretto ad un posto pubblico bensì quello ad accedere ad un programma di assunzioni nella PA. Il diritto spetta anche ai testimoni usciti dal programma di protezione e non più sottoposti alle speciali misure di protezione. Le modalità di attuazione stabilite dal regolamento, ai fini dei criteri di priorità tra i testimoni, debbono tenere conto dei benefici già ricevuti (chi ha ricevuto maggiori benefici, avrà quindi meno possibilità di accesso al programma di assunzioni). Ulteriore conferma dell'attuale disciplina è costituita dal diritto del testimone di giustizia alla conservazione del posto di lavoro o al trasferimento presso altre amministrazioni o sedi. L'articolo 7 precisa, inoltre, che l'eventuale trasferimento deve dipendere da ragioni di sicurezza. Rimane il diritto del testimone all'accesso a mutui agevolati, per i quali è specificata la possibilità di convenzioni tra Ministero dell'interno e banche. Analoga conferma concerne, in alternativa all'assegno periodico di cui all'articolo 6, la citata capitalizzazione del costo dell'assegno periodico ovvero l'erogazione in favore del testimone di una somma una tantum, quando questi non abbia riacquisito capacità lavorativa o non abbia un proprio reddito, equivalente al pregresso. Come accennato, attualmente, la capitalizzazione – oltre che riservata ai soli testimoni sotto programma di protezione – può avvenire solo in presenza di un progetto concreto di reinserimento socio-lavorativo; tale condizione permane ma è integrata da una valutazione della sua fattibilità in relazione alle condizioni di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo. Soprattutto, si prevede che la somma – la cui quantificazione è demandata al regolamento di attuazione (ora può essere riferita ad un periodo fino a 10 anni di mantenimento) – non viene erogata – come ora – in un'unica tranche

bensì gradualmente in relazione alla progressiva realizzazione del progetto lavorativo. Ove il testimone lo richieda o non sia in grado di lavorare, la capitalizzazione può essere corrisposta mediante piani di investimento o di erogazioni rateali. Come norma di chiusura, si prevede la possibilità di adozione di misure straordinarie, eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia e degli altri protetti.

Rammenta che il Capo III (articoli da 9 a 16) detta una serie di disposizioni inerenti alle misure e programmi di protezione, al referente del testimone, all'audizione del testimone e ai casi di interventi urgenti. L'articolo 9 – per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, assunzione degli impegni e redazione del verbale illustrativo – rinvia per quanto non disciplinato dalla proposta di legge in esame a una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, in quanto compatibili. Viene, quindi, confermato il ruolo della Commissione centrale nell'ammissione alle misure nonché la disciplina relativa all'assunzione degli impegni da parte dei testimoni – comune a quella dei collaboratori (articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991) – con l'esclusione, in relazione ai testimoni, della dichiarazione sui beni posseduti. Analogamente continuano ad applicarsi, per i testimoni, alcune delle disposizioni: sul programma provvisorio di protezione; sulla possibile revoca e modifica delle misure; sull'attuazione del programma di protezione da parte del Servizio centrale di protezione; sui contenuti del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nonché di acquisizione del citato verbale in caso di interrogatorio o esame del testimone in procedimento connesso o collegato a quello per cui si procede. Sempre a fini applicativi della nuova disciplina – in via transitoria fino all'adozione del nuovo regolamento di cui all'articolo 23 della proposta di legge – si applicano le disposizioni dei regolamenti ministeriali attuativi dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 8 del 1991, nonché il regolamento per l'assunzione dei testimoni

di giustizia nella PA (decreto ministeriale n. 204 del 2014). L'articolo 10 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 al nuovo status del testimone. La proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2 della proposta di legge. Attualmente è prevista l'indicazione, quantomeno sommaria, dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di testimoniare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza nonché degli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 8 del 1991 (cioè le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui i testimoni sono o possono essere esposti; le eventuali misure di tutela già adottate e i motivi per cui queste non appaiono adeguate). Sulla proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di mafia o terrorismo – deve essere richiesto il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ora solo eventuale (articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1991). L'articolo 10, infine, prevede – anche in riferimento all'acquisizione delle notizie sull'attualità, concretezza e gravità del pericolo cui sarebbe sottoposto il testimone – che la Commissione richieda informazioni al Servizio centrale di protezione e al prefetto del luogo di dimora del testimone. Gli articoli 11 e 12 riguardano l'applicazione provvisoria e quella definitiva del programma di protezione. L'articolo 11 prevede sostanziali modifiche all'attuale disciplina del piano provvisorio di protezione. Sebbene le misure provvisorie siano sempre adottate in presenza delle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 (situazioni di particolare gravità e richiesta dell'autorità giudiziaria proponente), la disciplina del piano – ora denominato « programma preliminare per la protezione » – prevede sostanziali novità. Anzitutto: la deliberazione avviene di re-

gola senza formalità e, in ogni caso, entro la prima seduta successiva alla proposta dell'autorità giudiziaria proponente; tale procedura è ora solo eventuale (su richiesta del proponente e in presenza di situazioni di particolare gravità); il programma preliminare deve assicurare sempre condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti e salvaguardare situazioni che dall'applicazione del programma potrebbero ricevere nocimento; con la deliberazione del programma, la Commissione deve nominare un referente del testimone di giustizia (si tratta di una delle maggiori novità della riforma). Il referente (i cui compiti sono specificamente indicati dall'articolo 14 della proposta di legge), in sede di programma preliminare, ha compiti sostanzialmente informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri; deve poi trasmettere alla Commissione centrale entro 30 gg. tutte le informazioni (personali, familiari, patrimoniali) sul testimone nonché chiedere la nomina, ove richiesto, di una figura professionale di supporto psicologico; è stabilito un termine di 90 giorni trascorsi i quali, in assenza di applicazione del programma definitivo di protezione da parte dell'autorità proponente, il programma preliminare perde efficacia (attualmente, il piano provvisorio decade se entro 180 giorni la proposta del programma definitivo non è stata trasmessa dall'autorità proponente e la commissione non ha deliberato in tal senso); in tal caso, può essere disposta dalla Commissione la prosecuzione provvisoria per il tempo necessario alla deliberazione. Il termine di 90 giorni è prorogabile fino a 180 con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. L'articolo 11 infine prevede, come già attualmente, che l'autorità giudiziaria precedente rediga il verbale illustrativo dei testimoni di giustizia; per tale redazione sono stabiliti i termini di cui ai commi 4 e 5 (90 giorni prorogabili a 180).

Fa presente che anche la disciplina sul programma definitivo di protezione risulta modificata (articolo 12). In particolare, segnala tra le novità: la deliberazione del programma da parte della Commissione,

acquisiti i pareri eventuali del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e ogni altra informazione utile, avviene con la partecipazione del testimone di giustizia e del suo referente; è espressamente prevista l'accettazione del programma; attualmente, le misure sono « sottoscritte » dagli interessati che contestualmente assumono gli impegni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991; la possibilità di modifica o revoca del programma definitivo (come di quello provvisorio) può avvenire in reazione all'attualità, concretezza e gravità del pericolo (rispetto a quanto previsto dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 è aggiunto il requisito della concretezza, in coordinamento con il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge), nonché in relazione alle esigenze degli interessati; l'introduzione di un termine per decidere sulla richiesta di modifica o revoca (20 giorni dalla richiesta), ora non stabilito; sono previsti i pareri del referente e dell'autorità giudiziaria (se non hanno chiesto loro la modifica-revoca) e, eventualmente, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; l'introduzione di un termine breve (6 mesi) per la verifica periodica del programma da parte della Commissione; attualmente, l'articolo 13-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1991 prevede un termine non superiore a 5 anni e non inferiore a 6 mesi entro cui deve procedersi alle verifiche per la modifica o la revoca (fermo restando l'obbligo di procedere alle verifiche se lo chiede l'autorità che ha formulato la richiesta); l'impossibilità di modificare il programma definitivo in relazione ad adeguamenti patrimoniali relativi a beni o redditi goduti antecedentemente e non segnalati dal testimone entro un anno dall'applicazione del programma.

Rammenta che l'articolo 13 conferma l'affidamento delle modalità esecutive dei programmi (preliminari e definitivi) di protezione al Servizio centrale di protezione, la cui disciplina sostanziale è contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991. La disposizione precisa i poteri di vigilanza sulle misure, ove affidate ai servizi di polizia territoriali (mi-

sure *in loco*), nonché la possibilità, se necessario, di dislocare sul territorio proprio personale. Le modalità di riorganizzazione del Servizio saranno contenute nel regolamento di cui all'articolo 23 della proposta in esame. Tra le novità di maggior rilievo della riforma in esame è prevista, come accennato, l'istituzione della figura del referente del testimone di giustizia (articolo 14), che lo assiste per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica. Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da supporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte le problematiche che si manifestano a seguito dell'adozione del programma di tutela. Tra i compiti di assistenza che l'articolo 14 assegna al referente, i principali riguardano la puntuale informazione del testimone sui diritti che la legge gli assicura e sulle conseguenze derivati dall'attuazione delle misure; la collaborazione con la Commissione centrale e il Servizio di protezione, che vanno informati sull'andamento del programma; i pareri sulla eventuale proroga, modifica e revoca del programma; l'individuazione e quantificazione del patrimonio del testimone (compresi i beni aziendali), che lo stesso referente deve aiutare a gestire (o gestire direttamente); le proposte sui progetti di reinserimento nel mondo del lavoro; la predisposizione dei progetti di capitalizzazione, che vanno rendicontati alla Commissione. È espressamente stabilito l'obbligo del segreto del referente su tutto ciò che riguarda il testimone nonché l'obbligo di concordare con il Servizio centrale di protezione le modalità di contatto e incontro con questi. L'articolo 15 – nell'ottica di mantenere un filo diretto tra le istituzioni preposte e i testimoni – prevede la possibilità in qualunque momento del programma, anche preliminare, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di prote-

zione. Nel silenzio della norma si ritiene che il Servizio centrale possa essere richiesto in relazione alle modalità attuative del programma mentre il contatto con la Commissione riguardi più direttamente il programma e le misure conseguenti. L'articolo 14 stabilisce un termine di 15 giorni entro il quale si deve dar corso alla richiesta di audizione. L'articolo 16 prevede che, quando ricorrano situazioni particolarmente gravi e urgenti e non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale e finché tale deliberazione non intervenga: il Capo della Polizia – direttore generale della PS autorizzi l'autorità provinciale di PS – dietro sua motivata richiesta – ad avvalersi per l'attuazione di misure provvisorie degli stanziamenti « riservati » previsti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991; nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione (in base alla proposta di legge: programma preliminare per la protezione), il presidente della commissione possa richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni assunti. Si applicheranno inoltre le disposizioni integrative sull'adozione delle citate misure urgenti, che saranno introdotte dal regolamento attuativo di cui all'articolo 23 della proposta di legge.

Segnala che il Capo IV (articoli 17-24) si apre – per esigenze di coordinamento – con l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991 che – in sede di assunzione degli impegni – esonera i testimoni di giustizia dall'obbligo di specificare tutti i beni posseduti e controllati. Analoga abrogazione riguarda, per lo stesso motivo, il capo II-*bis* dello stesso decreto-legge ovvero gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge n. 8 del 1991 che, nel provvedimento, riguardano i soli testimoni di giustizia (articolo 17). Ai fini dell'abrogazione è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della proposta di legge. L'articolo 18 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale, estendendo (comma 1, lettera *d*)) anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le inda-

gini preliminari. Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia. L'articolo 19 introduce nell'ordinamento un'aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia, consistente nell'aver commesso il reato per usufruire delle speciali misure di protezione in favore dei testimoni di giustizia previste dalla legge. L'aggravante comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena base prevista per la calunnia dall'articolo 368 del codice penale (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi. L'articolo 20 detta una norma transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione. L'articolo 21 prevede la possibilità di accedere al cambiamento delle generalità per categorie di persone che non possono essere considerate testimoni di giustizia ai sensi della legge in esame, ma siano comunque in situazione di pericolo grave, concreto ed attuale. Condizione per la concessione della misura è il trasferimento in altra località idonea. Beneficiari del cambiamento delle generalità possono essere: parenti, coniugi o conviventi con indagati o condannati per gravi delitti la cui situazione di pericolo derivi dalla loro volontà di recidere il legale parentale, di coniugio, ecc. con tali soggetti; parenti, coniugi o conviventi di vittime degli stessi gravi delitti. L'istanza per il cambiamento delle generalità va presentata al prefetto della località di dimora che la trasmette, col proprio parere, entro 60 giorni alla Commissione centrale. Quest'ultima decide nei successivi 60 giorni, acquisito l'eventuale parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Viene inoltre considerata dall'articolo 22 della proposta di legge una misura che possa portare ad anticipare il momento della tutela del testimone di giustizia. Per assicurargli un'adeguata informazione preventiva, l'articolo 22 prevede l'istituzione di un sito Internet del Ministero dell'Interno; il sito, di facile accesso e chiaramente intellegibile, garantisce l'anonimato degli utenti e

fornisce tutte le informazioni sui programmi, sui diritti e doveri del testimone, sulle modalità di presentazione della domanda, sulle Onlus sul territorio che svolgono attività di sostegno. L'articolo 23 stabilisce l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione della legge in esame, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentiti la Commissione centrale presso il Ministero dell'interno e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'articolo 24 della proposta conferma, infine, in capo al Ministro dell'interno gli obblighi di relazione semestrale al Parlamento (*ex* articolo 16 del decreto-legge n. 8 del 1991) sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi. In particolare, oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni.

Ciò premesso, rileva come il provvedimento in titolo costituisca il frutto dell'importante lavoro svolto, con il contributo di tutte le componenti politiche, dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, all'esito del quale è stata predisposta una relazione approvata all'unanimità. Nell'auspicare la rapida approvazione della proposta di legge in discussione, osserva che la normativa vigente non consente, attualmente, di distinguere in modo netto le figure, rispettivamente, del « collaboratore di giustizia » e del « testimone di giustizia ». In proposito, sottolinea come il collaboratore di giustizia sia l'autore di delitti gravi o gravissimi che decida di cooperare con lo Stato e di negoziare un trattamento migliore, mentre il testimone di giustizia sia, invece, un cittadino onesto che ha subito oppure ha assistito alla commissione di un reato grave e che, esponendo la propria vita a pericolo, decida di presentare denuncia. Evidenza, pertanto, come la vigente normativa relativa ai testimoni di giustizia altro non sia che una specifica articola-



zione della disciplina in materia di collaboratori di giustizia, fortemente voluta da Giovanni Falcone, sin dai primi anni Novanta, quale importante strumento per favorire la disgregazione del tessuto criminale mafioso. Nel ritenere necessario che le due figure non vadano confuse né sovrapposte, ritiene, in conclusione, che sia dovere dello Stato assicurare più efficaci e incisive forme di tutela per i testimoni di giustizia, per i quali non sono sufficienti le ordinarie misure di sicurezza.

Giulia SARTI (M5S), nel concordare con le considerazioni testé espresse dal collega Mattiello, evidenzia come la disciplina di cui alla legge n. 45 del 2001, che ha modificato la normativa per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, abbia determinato una infelice commistione tra le figure del « collaboratore di giustizia » e del « testimone di giustizia », che, invece, dovrebbero rimanere nettamente distinte. Ritiene, quindi, che il provvedimento in discussione, che è il risultato del lavoro svolto da tutte le forze politiche in seno alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, rappresenti un primo e significativo passo in tale direzione. Nell'auspicare la rapida approvazione del provvedimento, pur non opponendosi, ove i colleghi dovessero rilevarne l'opportunità, all'eventuale svolgimento di un rapido ciclo di audizioni, ritiene che ci siano le condizioni perché sia fissato, a breve, il termine per la presentazione di proposte emendative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche per venire incontro alle esigenze di speditezza testé rappresentante dal relatore e dalla collega Sarti, rileva che potrebbe essere acquisita la documentazione dell'attività conoscitiva, ove non secretata, svolta dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, propeudica alla predisposizione della relazione all'Assemblea sui testimoni di giustizia.

Davide MATTIELLO, *relatore*, pur concordando con la presidente, osserva come le audizioni svolte dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, siano state effettuate in specificamente funzione della predisposizione della relazione conclusiva, approvata all'unanimità, dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione medesima.

Ritiene, pertanto, opportuno che sui contenuti del provvedimento in titolo, si svolga un rapido e mirato ciclo di audizioni, coinvolgendo, in particolare, il Procuratore nazionale antimafia e il Viceministro Bubbico, quale Presidente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

Antonio MAROTTA (AP), associarsi alle considerazioni del collega Mattiello, concorda in ordine all'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto delle richieste formulate dai colleghi, comunica che la Commissione effettuerà una rapida attività conoscitiva sul provvedimento in discussione, procedendo allo svolgimento di un numero limitato di audizioni. Invita, quindi, i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste entro martedì 13 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.**

**Atto n. 323.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (A.G. 323), adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (legge n. 154 del 2014).

Rammenta che la direttiva 2014/42/UE è stata adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, circa l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, nonché delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011. La base giuridica della direttiva è costituita dagli articoli 82, par. 2 e 83, par. 1 TFUE che autorizzano il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire norme minime ove sia necessario per agevolare il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione penale o in relazione a sfere di reati particolarmente gravi, dalla portata transnazionale. Come si precisa nei consideranda della direttiva, la necessità del provvedimento è giustificata con riferimento alla crescente espansione della criminalità organizzata transnazionale. Proprio in questo quadro il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato costituiscono un efficace strumento di contrasto. La direttiva si propone di modificare e di ampliare le disposizioni dell'azione

comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2003/577/GAI (articolo 14), le cui misure si sono rivelate non del tutto efficaci. Il termine di recepimento della direttiva è il 4 ottobre 2016. Tale termine è stato oggetto di rettifica pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 138 del 13 maggio 2014.

Nel passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che il medesimo si compone di 8 articoli, ripartiti in tre Titoli: il Titolo I (articolo 1) reca disposizioni generali; il Titolo II (articoli 2-6) prevede modifiche al codice penale, al codice civile e alle leggi speciali volte a conformare l'ordinamento alle prescrizioni della direttiva 2014/42/UE; il Titolo III (articoli 7-8) reca infine disposizioni transitorie e finali.

Più nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento: l'attuazione della direttiva 2014/42/UE. L'articolo 2 interviene sul codice penale modificando l'articolo 240 del medesimo codice e inserendo il nuovo articolo 466-*bis*. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modifica il comma 2, n. 1-*bis* dell'articolo 240 del codice penale, estendendo la confisca obbligatoria al profitto derivante dai delitti relativi agli attacchi ai sistemi informatici (articoli 615-*ter* e seguenti del codice penale) anche per equivalente. L'articolo 240 del codice penale, nella sua formulazione vigente, introdotta dalla legge n. 12 del 2012, prevede con riguardo ai suddetti delitti (articoli 615-*ter* e seguenti del codice penale) la sola confisca obbligatoria dei beni strumentali. La lettera *b*) del comma 1 inserisce poi, nel codice penale l'articolo 466-*bis* il quale prevede come obbligatorie la confisca diretta dei beni strumentali all'esecuzione di alcuni reati in tema di falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento e la confisca diretta e alternativamente per equivalente del loro profitto o prodotto.

Più precisamente, fa presente che si tratta dei seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 c.p.); alterazione di

monete (articolo 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 454 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.). L'articolo 3, introducendo il comma 3-bis nell'articolo 2635 c.c., prevede, con riguardo al reato di corruzione tra privati, la confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando ciò non sia possibile. Il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Più nel dettaglio, lo schema di decreto (comma 1, lettera *a*) interviene in materia di traffico illecito di stupefacenti, prevedendo la confisca obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche in caso di patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando ciò non sia possibile, con esclusione dall'ambito di applicazione della confisca per equivalente dell'ipotesi « lieve » di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell'articolo 73 citato. La disposizione, alla lettera *b*), interviene sull'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 al fine di rendere obbligatoria la confisca per equivalente anche con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'articolo 5 modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (Legge n. 356 del 1992) al fine di estendere le ipotesi di confisca allargata in esso previste alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede adeguamento. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo interviene sul comma 1 del richiamato articolo 12-*sexies*, estendendo il catalogo dei reati per i quali è possibile

procedere alla confisca allargata. Tale confisca viene così applicata anche ai seguenti reati:

associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p. finalizzata alla commissione di reati di falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento. Nel dettaglio: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 c.p.); alterazione di monete (articolo 454 c.p.);

spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 454 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.);

fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.);

autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1. c.p.);

corruzione fra privati (articolo 2635 c.c.);

indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito o di pagamento di cui al comma 9 dell'articolo 55 decreto legislativo n. 231 del 2007.

La lettera *b*) del comma 1 precisa « al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo sulla natura del rinvio », come si legge nella relazione, che l'istituto della confisca allargata trovi applicazione anche con riguardo ai delitti commessi per finalità di terrorismo « anche internazionale ».

Infine, ai sensi della lettera *c*) la confisca allargata trova applicazione anche con riguardo ai seguenti reati quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi:

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* c.p.);

falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*sexies* c.p.);

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* c.p.);

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* c.p.);

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* c.p.).

Con riguardo all'articolo 12-*sexies* ritiene sia opportuno ricordare che un'ampia riscrittura della disposizione è contenuta nell'articolo 27 dell'AS 2134, già approvato dalla Camera, in materia di misure di prevenzione antimafia.

Segnala che l'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo, con riguardo ai reati connessi alla

lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al comma 9 dell'articolo 55 del suddetto decreto legislativo, la confisca obbligatoria anche per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. L'articolo 7 dello schema di decreto, in attuazione del disposto dell'articolo 11 della direttiva contiene disposizioni circa gli obblighi di comunicazione annuale alla Commissione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati dal Ministero della Giustizia. L'articolo 8, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Variatione nella composizione della Commissione .....	29
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclista. Testo unificato C. 2305 Decaro e abbinate (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	30
Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Variatione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che a decorrere dal 5 agosto 2016 il deputato Carlo Galli è entrato a far parte della Commissione.

#### Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclista.

**Testo unificato C. 2305 Decaro e abbinate.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, riferisce che l'iniziativa legislativa in esame ha come finalità quella di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché implementare e sviluppare l'attività turistica.

A tale scopo la proposta prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia approvato un Piano generale della mobilità ciclistica, che costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Tale Piano ha durata triennale e reca, tra l'altro, l'individuazione di itinerari (detti ciclovie di interesse nazionale) che consentano il transito delle biciclette nelle due direzioni. Le ciclovie di interesse nazionale formeranno la cosiddetta Rete ciclabile nazionale « Bicalta », che costituirà la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea denominata « EuroVelo ». Tra le caratteristiche che dovrà presentare la Rete ciclabile nazionale spiccano uno sviluppo complessivo non inferiore a 20 mila chilometri, nonché il recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, della viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario, della viabilità forestale nonché — ed è questo l'aspetto di competenza della Commissione — della viabilità militare, oltre che di altre strade di servizio relative a opere infrastrutturali lineari.

Rileva poi che il Piano generale della mobilità ciclistica dovrà altresì indicare le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale Bicalta. Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, le regioni dovranno poi predisporre i progetti

necessari alla realizzazione della citata Rete ciclabile nazionale, i quali si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non avrà espresso la propria contrarietà.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni del provvedimento, osserva che queste non toccano ambiti di competenza della Commissione difesa, precisando che si tratta di una serie di misure finalizzate a dare concreta attuazione all'obiettivo di incentivare l'uso della bicicletta. In particolare, viene istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica e viene previsto che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongano e approvino annualmente, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, mentre i comuni e le città metropolitane predispongano e definiscano i Piani comunali della mobilità ciclistica. Conclude segnalando che è prevista, con cadenza annuale, la presentazione al Parlamento di una relazione sulla mobilità ciclistica, che dovrà dare conto dello stato di attuazione della legge.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche

mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del documento.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, osserva, in primo luogo, che il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018 si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che, in base alla normativa vigente, il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento.

In particolare, l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, ha previsto la presentazione annuale, entro la data del 30 aprile, di un « piano di impiego pluriennale » finalizzato a riassumere sia il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; sia l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; sia, infine, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Rileva, poi, che da un punto di vista strutturale il Documento in esame segue l'impostazione generale dei precedenti Documenti programmatici previsionali, riprendendone, altresì, i principali temi d'interesse, a loro volta inseriti nella più generale analisi strategica e sintesi progettuale del Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015.

Per quanto attiene, in particolare, al quadro di riferimento, il Documento in esame delinea un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità, in linea con quanto previsto sia nel richiamato Libro bianco, sia nel Documento programmatico pluriennale dello scorso anno, relativo al triennio 2015-2017. Il quadro dei rischi per la sicurezza viene valutato come estremamente complesso e si esprime particolare preoccupazione per l'indeterminatezza dei possibili attori e dei possibili luoghi dei futuri conflitti. Questi ultimi vengono definiti « sempre più ambigui », tanto da renderne difficile l'identificazione in una fase precoce, per poterli depotenziare prima che sfocino in una fase propriamente bellica.

Evidenzia, inoltre, che il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018 segnala come i rischi e le minacce « spaziano da quelle tradizionali e simmetriche, attualmente incentrate sul fianco est dell'Europa a quelle asimmetriche. Queste ultime, che hanno il loro epicentro principalmente in Siria e in Iraq, hanno oramai pericolose metastasi in Africa e – come dimostrano i recenti attentati – anche in Europa ». Il Documento evidenzia, inoltre, come la globalizzazione dell'informazione, sfruttata da taluni gruppi terroristici, consenta la diffusione dei relativi modelli organizzativi, favorendo, altresì, il reclutamento di combattenti stranieri.

Viene espressa preoccupazione anche per la sicurezza dell'area euro-mediterranea, ovvero di quella ampia zona geopolitica resa unitaria dalla comune condivisione e gravitazione sul bacino del mare Mediterraneo. In tale area, si stanno sviluppando in maniera sempre più virulenta minacce dirette alla nostra sicurezza ed è pertanto qui – secondo l'analisi esposta nel Documento – che lo strumento militare nazionale troverà prioritariamente impiego.

Il Documento valuta, infine, con preoccupazione una serie di rischi, apparentemente meno imminenti, compresa la minaccia cibernetica.

In relazione a tale contesto geopolitico viene evidenziato che la Difesa proseguirà nella realizzazione di uno strumento militare integrato e moderno, in grado di acquisire, sviluppare e sostenere nel tempo una serie di capacità operative e strutturali. Inoltre, il Documento preannuncia la prossima definizione della cosiddetta « Revisione Strategica della Difesa », già anticipata nel Libro bianco ed inclusiva di una nuova edizione della Pianificazione di Lungo Termine. Tale lavoro, sarà finalizzato alla corretta individuazione delle più idonee soluzioni tecnico-operative per l'evoluzione dello strumento militare del futuro, in termini di mezzi, sistemi d'arma e struttura delle forze e costituirà a sua volta la base per la formulazione della legge pluriennale sugli investimenti per la Difesa, anch'essa preannunciata nel Libro bianco.

Per quanto attiene, invece, agli specifici impegni operativi delle nostre Forze armate, il documento in esame, analogamente a quanto previsto nel Libro bianco, individua precise e specifiche missioni per le Forze armate che costituiranno elementi di guida per la revisione dello strumento militare e di sviluppo delle attività di pianificazione generale. Esse sono: la difesa dello Stato, intesa come l'integrità del territorio nazionale; la difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei; il contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali nella gestione delle crisi internazionali; il concorso nella salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Per quanto concerne, poi, la definizione delle priorità politiche e degli obiettivi strategici della Difesa nel prossimo triennio, l'operatività e l'ammodernamento dello strumento militare, la razionalizzazione del modello organizzativo e il miglioramento dei processi costituiscono i principali obiettivi programmatici, da perseguire alla luce della corrente situazione finanziaria.

Con riferimento, invece, all'ammodernamento dello strumento militare, anche in vista di un miglior utilizzo delle risorse a disposizione, il Documento sottolinea la necessità di realizzare un processo di acquisizione a carattere sempre più interforze e di promuovere altresì l'acquisizione di sistemi ad utilizzo duale, evitando, inoltre, duplicazioni di sistemi.

Il Documento preannuncia, poi, apposite iniziative volte a rivedere, al fine di semplificarle, le modalità che regolano il processo di acquisizione e collaudo delle forniture per la Difesa, nonché il modello delle acquisizioni, con l'obiettivo di trasformare la natura e i contenuti del rapporto tra industria e l'Amministrazione della Difesa da semplice fornitura a *partnership* strategica. A tal fine il Documento prevede di estendere il contenuto del contratto di acquisizione anche al supporto logistico di lungo termine, all'addestramento ed agli aggiornamenti. Il Documento prende, inoltre, in considerazione la possibilità che alcune attività di manutenzione e di gestione tecnica dei sistemi, attualmente svolte dalla Difesa, possano essere in futuro realizzate da soggetti terzi, come imprese e aziende private. In tale ambito si ipotizza la possibilità che l'industria assorba alcune strutture tecnico-industriali della Difesa e, grazie a specifiche norme, il relativo personale, subordinatamente all'esigenza di mantenere un settore industriale efficiente e competitivo e di non compromettere le prioritarie esigenze di sicurezza.

Sempre in relazione ai profili contrattuali, il Documento ribadisce quanto previsto nel Libro bianco in merito alla considerazione che in futuro saranno preferiti processi di « acquisizione a spirale », con cicli successivi di studio delle soluzioni, sperimentazione, realizzazione, spiegamento, impiego operativo e valutazione dei risultati e successivo adattamento progressivo.

Tale soluzione dovrebbe consentire, infatti, rispetto all'attuale formulazione contrattuale, un miglior adeguamento nel tempo delle soluzioni tecniche ai problemi operativi e un maggiore controllo dei costi



e delle tempistiche di aggiornamento, per far fronte all'evoluzione tecnologica del settore.

Sul versante, invece, delle misure di razionalizzazione del modello organizzativo, il Documento ribadisce alcuni degli obiettivi già individuati dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare e confermati anche nel richiamato Libro bianco, riguardanti, in particolare, la necessità di assicurare una maggiore integrazione interforze di qualunque tipo di attività che non sia riconducibile alla specificità di ciascuna Forza armata, «eliminando ridondanze di strutture e funzioni». Inoltre, dovrà essere riorganizzata la struttura logistica di sostegno proseguendo nel processo di maggior integrazione interforze nei campi operativo, tecnico-logistico, amministrativo e gestionale, addestrativo e formativo, non riconducibili alla effettiva specificità di ciascuna Forza armata, eliminando le ridondanze di strutture e funzioni.

Per quanto riguarda, in particolare, le prospettive relative al personale militare, sottolinea che il Documento conferma in primo luogo le previsioni della legge n. 244 del 2012. Si ribadisce, quindi, la necessità di conseguire nei tempi previsti dalla richiamata legge uno strumento militare rispondente ai requisiti qualitativi, di operatività e di proiettabilità fissati dalla legge e nel contempo dimensionato in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e, quindi, sostenibile sotto il profilo finanziario.

Fermo restando tale obiettivo, il Documento ipotizza nuove misure volte a reclutare più giovani con contratti a tempo determinato con maggiori tutele al momento del congedo e ad istituire una «Riserva operativa» prontamente impiegabile ed efficace, ovvero composta di una forza addestrata di ufficiali, sottufficiali e truppa, per esigenze contingenti militari e di risposta a emergenze civili. Si ribadisce la volontà di procedere a un'unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri di formazione militare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della com-

petenza specifica per materia. Ulteriori iniziative sono, infine, preannunciate con riferimento al trattamento economico, al reclutamento, alla rafferma, all'avanzamento e alla progressione di carriera del personale militare.

Per quanto concerne, in particolare, il trattamento economico, ne viene anticipata una profonda revisione. In tale sede, il Documento annuncia che dovrà essere pienamente considerata la specificità della condizione militare e dovranno essere previste misure volte a premiare le responsabilità crescenti attribuite con gli avanzamenti ai gradi superiori. Al contempo, il Documento sottolinea la necessità di dinamiche salariali comunque compatibili con quelle generali nell'impiego pubblico.

Infine, viene preannunciato il superamento dell'esistente tripartizione delle spese tra spese per il personale, per l'esercizio e per l'investimento. Infatti, premesso che i maggiori programmi d'investimento saranno ricompresi in una specifica legge pluriennale dedicata, i tre bacini di riferimento dovrebbero essere quello del «personale», quello della «operatività dello Strumento militare» (funzionamento, addestramento, adeguamento capacitivo urgente, sviluppi tecnologici) e quello delle «operazioni» (cooperazione e missioni militari nazionali e internazionali).

Per quanto concerne, invece, la seconda parte del Documento, questa è dedicata all'analisi delle principali voci di spesa che compongono la funzione difesa con particolare riferimento alle spese per l'esercizio, l'investimento e il personale. In via generale, il Documento rende noto che le previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2016 ammontano a 13.360,4 milioni di euro. Nel biennio successivo le previsioni di spesa ammontano a 12.819,0 milioni, relativamente all'esercizio finanziario 2017 e a 12.724,3 milioni, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

Sempre in via generale lo stanziamento previsionale 2016 risulta così ripartito tra i diversi settori di spesa: spese per il personale militare e civile in servizio, 9.927,2 milioni con un incremento previ-

sionale di spesa per il 2016 pari a circa 263,5 milioni (2,7 per cento) rispetto al volume approvato per il 2015; spese per l'esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare, 1.257,0 milioni, con un incremento di 107,2 milioni (9,3 per cento) rispetto alla dotazione 2015; spese per l'investimento, destinate all'ammodernamento quantitativo e tecnologico dello strumento militare, al suo rinnovamento ed alla ricerca, circa 2.176,2 milioni, con un decremento di 196,5 milioni (8,3 per cento) rispetto allo stanziamento 2015.

Per quanto concerne, poi, le previsioni di spesa relative all'esercizio, tale voce del bilancio della Difesa attiene direttamente alla qualità dello strumento militare, al suo approntamento e al suo impiego; e ciò in quanto le richiamate spese attengono essenzialmente alla formazione e all'addestramento del personale militare, alla manutenzione e all'efficienza dei mezzi che sono strettamente legati alla sicurezza del personale.

Al riguardo, le previsioni di spesa per l'anno 2016 ammontano a 1.257 milioni con un incremento di 107, 2 milioni pari, in termini monetari, al 9,3 per cento a fronte della dotazione 2015 approvata dal Parlamento. Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 le suddette previsioni ammontano, rispettivamente, a 1.231,5 milioni e 1.224,9 milioni.

Per quanto riguarda, infine, le previsioni di spese riguardanti l'investimento, per l'anno 2016, queste ammontano a 2.176,2 milioni, con un decremento dell'8,3 per cento, a fronte della dotazione 2015 approvata dal Parlamento. Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 le suddette previsioni ammontano, rispettivamente, a 1.926,1 milioni (11,5 per cento) e a 1.927,8 milioni (0,1 per cento).

Un apposito capitolo del Documento è dedicato allo stanziamento previsionale per la Funzione « Sicurezza del Territorio », pertinente alle esigenze finanziarie dell'Arma dei carabinieri. Relativamente all'anno 2016, questo ammonta a circa 6.090,2 milioni, con un incremento in termini monetari di circa 440,6 milioni

(7,8 per cento) rispetto al precedente bilancio approvato dal Parlamento. Gli stanziamenti previsionali per il 2017 e 2018 si attestano a 5.968,7 milioni e 5.979,3 milioni che, raffrontati al dato per il 2015, presentano un decremento, rispettivamente, di 1.215 milioni (2,7 per cento) e di 110,9 milioni (1,8 per cento).

Relativamente al personale, nell'anno 2016 le previsioni di spesa ammontano a 5.484,7 milioni, con un incremento in termini monetari di 84 milioni rispetto al 2015. Per gli anni 2017 e 2018, esse si attestano, rispettivamente, ad un volume di 5.363,4 milioni e di 5.366,3 milioni.

Le spese per l'esercizio ammontano, nel 2016, a circa 566,9 milioni, con un incremento pari a 355,8 milioni (168,5 per cento) sulla dotazione 2015, mentre lo stanziamento del settore subirà, nel biennio successivo, un lieve incremento, fino ad attestarsi nel 2018 a circa 578,4 milioni.

Il Documento precisa che il richiamato incremento relativo all'anno 2016 comprende 287,9 milioni affluiti per l'introduzione del « cedolino unico »; 48 milioni per l'aumento del Fondo Scorta; nonché ulteriori 7 milioni per il soddisfacimento delle esigenze relative al « Giubileo straordinario della Misericordia » e 9,6 milioni per il « Noleggio delle auto a lungo termine ».

Le previsioni di spesa per l'investimento sono, invece, pari nel 2016 a circa 38,6 milioni (compresi 3 milioni affluiti al bilancio per le esigenze connesse al « Giubileo »), con un incremento dello 0,8 milioni (2,1 per cento rispetto alla dotazione 2015). Gli stanziamenti del settore subiranno, nei due anni successivi, una diminuzione, fino ad attestarsi, nel 2018, a 34,7 milioni.

Le ultime due parti del Documento sono dedicate alle previsioni di spesa relative alle funzioni esterne della Difesa e all'ausiliaria. Nel primo caso lo stanziamento previsionale per il 2016 ammonta a 117,9 milioni con un incremento di 20,09 milioni, pari al 21,6 per cento sulle assegnazioni 2015. Per gli anni 2017 e 2018 lo stanziamento previsionale è pari, per entrambi gli esercizi finanziari, a 116,9 mi-

lioni. Per quanto concerne, invece, l'ausiliaria, lo stanziamento previsionale 2016 ammonta a 413,2 milioni, con un decremento di 25,3 milioni (5,8 per cento) sulla dotazione 2015. Il Documento spiega che il decremento è dovuto, in parte, alla riduzione, dal 70 per cento al 50 per cento, dell'indennità di ausiliaria previsto, già a decorrere dal 2015, dalla legge di stabilità 2015.

Per quanto concerne l'anno 2017, lo stanziamento previsionale ammonta a 416,2 milioni, mentre per il successivo anno 2018 è pari a 420 milioni.

Infine, gli stanziamenti previsti attono al soddisfacimento delle esigenze annuali per la corresponsione dell'indennità *una tantum* e di speciali elargizioni, nonché al trattamento provvisorio di pensione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) domanda al relatore se non ritenga utile approfondire i contenuti del documento attraverso lo svolgimento di apposite audizioni e se a conclusione dell'esame intenda presentare una risoluzione.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, replicando al deputato Artini, dichiara di

non essere contrario allo svolgimento di eventuali audizioni di approfondimento, fermo restando che la decisione al riguardo spetta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto al resto, dopo aver ricordato che la Commissione non è chiamata a una deliberazione conclusiva sul documento in esame, dichiara di non ravvedere al momento l'esigenza di presentare una risoluzione, fermo restando che anche di questo si può discutere nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Antonino MOSCATT (PD) condivide le considerazioni del relatore, sottolineando come la sede più indicata per una riflessione sulle modalità di svolgimento della discussione sul documento in titolo sia quella dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti e cultori della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1230 Tentori e abbinate, recanti « Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione » .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

**Audizione di esperti e cultori della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1230 Tentori e abbinate, recanti « Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione ».**

L'audizione informale si è svolta dalle 10.45 alle 13.15; dalle 14.30 alle 17.15; dalle 17.25 alle 18.20.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.

Audizione del Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, arch. Mauro Coletta (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) ..... 37

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

##### La seduta comincia alle 11.

**Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.**

**Audizione del Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, arch. Mauro Coletta.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mauro COLETTA, *direttore generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enrico BORGHI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Raffaella MARIANI (PD), Claudia MANNINO (M5S), Tommaso GINOBLE (PD), Federico MASSA (PD) e Maria Chiara GADDA (PD).

Mauro COLETTA, *direttore generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 12.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri .....	38
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-07192 Galgano: Misure per lo sviluppo del settore dell'autotrasporto merci e per la riduzione dei costi, anche attraverso l'utilizzo di carburanti alternativi .....	39
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	41
5-05845 Catalano: Problematiche inerenti al collegamento ferroviario AC/AV Verona-Padova, con particolare riguardo all'attraversamento del territorio vicentino .....	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	43
5-08504 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine .....	39
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	45
5-08632 De Lorenzis: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo.	
5-08723 Spessotto: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo .....	39
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	46
5-08952 Spessotto: Sospensione da parte di Trenitalia della possibilità di effettuare abbonamenti sui treni ad alta velocità .....	40
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	47
5-07185 Artini: Modalità di finanziamento e di realizzazione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Firenze .....	40
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	49
AVVERTENZA .....	40

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**

**C. 1178 Iacono ed altri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

**5-07192 Galgano: Misure per lo sviluppo del settore dell'autotrasporto merci e per la riduzione dei costi, anche attraverso l'utilizzo di carburanti alternativi.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta ed osserva che, pur alla luce dell'annunciata strategia del Governo nel settore dell'autotrasporto, appare necessario che nella prossima legge di stabilità siano previste misure più efficaci per facilitare la diffusione dell'utilizzo di gas liquido naturale quale carburante alternativo nel predetto settore, che consentirebbe una diminuzione delle emissioni inquinanti ed una riduzione cospicua dei costi di gestione, costituendo di fatto un possibile fattore di rilancio delle esportazioni.

**5-05845 Catalano: Problematiche inerenti al collegamento ferroviario AC/AV Verona-Padova, con particolare riguardo all'attraversamento del territorio vicentino.**

Adriana GALGANO (SCpI), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta lamentando l'assenza di una esaustiva analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità e alta capacità tra Verona e Padova, con parti-

colare riferimento all'attraversamento del territorio vicentino; osserva quindi al riguardo che l'esperienza in merito ad opere di rilevante dimensione insegna come analisi di fattibilità redatte in modo lacunoso possano dar luogo a risultati insoddisfacenti e ad uno spreco di denaro pubblico.

**5-08504 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta, che giudica evasiva atteso che il sottosegretario non ha fornito i necessari chiarimenti utili ad identificare l'ente collaudatore della banchina 26 del porto di Ancona, né ad appurare se la stessa struttura risponda alla normativa SOLAS ed ai requisiti di sicurezza relativi alla normativa antincendio; osserva altresì come di recente si sia già verificato un incidente alla banchina 15 e che la suddetta banchina 26 non sia stata ritenuta idonea dalla guardia ai fuochi ad effettuare operazioni di rifornimento a causa dell'assenza di un impianto idrico di alimentazione delle pompe antincendio. Evidenzia pertanto che qualora si verificassero incidenti presso le infrastrutture citate si potrà individuare una diretta responsabilità del ministero competente.

**5-08632 De Lorenzis: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo.**

**5-08723 Spessotto: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni De Lorenzis 5-08632 e Spessotto 5-08723, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, prende atto positivamente dell'annuncio di avvio di un programma di distribuzione nelle stazioni ferroviarie di attrezzature mediche salvavita quali i defibrillatori. Nell'auspicare che la diffusione di tali utili apparecchiature, inizialmente prevista anche a bordo dei treni Frecciarossa 1000, sia estesa anche ad altre tipologie di convoglio ferroviario, chiede che sia possibile conoscere la tempistica con la quale si intende procedere al completamento di tale iniziativa.

**5-08952 Spessotto: Sospensione da parte di Trenitalia della possibilità di effettuare abbonamenti sui treni ad alta velocità.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, evidenziando come la criticabile decisione commerciale di Trenitalia di abolire talune agevolazioni tariffarie comporterà pesanti conseguenze per i pendolari di talune tratte ferroviarie dove l'azienda in titolo opera di fatto in regime di quasi monopolio nella funzione di erogazione di un vero e proprio servizio pubblico di grande rilievo. Sollecita quindi il Governo ad intervenire prontamente per adottare soluzioni che tutelino i diritti dei viaggiatori pendolari.

**5-07185 Artini: Modalità di finanziamento e di realizzazione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Firenze.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta e manifesta preoccupazione per la situazione dello scalo aeroportuale di Pisa, che, contrariamente ai dati forniti dal sottosegretario, già attualmente registra un volume di traffico di passeggeri pari a circa sette milioni di viaggiatori e che è in condizioni di gestire un traffico di ben nove milioni di viaggiatori all'anno. Evidenzia quindi la necessità che il Governo riveda la propria strategia nel settore degli scali aeroportuali in Toscana, investendo sullo scalo di Pisa – che per contiguità geografica ben può assumere il ruolo di scalo aeroportuale principale di servizio alla città di Firenze – parte delle risorse previste per gli investimenti nello scalo di Firenze, anche per potenziare i collegamenti ferroviari tra le due città.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### INTERROGAZIONI

*5-09063 Gasparini: Sull'esigenza di limitazione del traffico aereo nell'aeroporto di Milano – Bresso per ragioni di sicurezza e di riduzione dell'impatto ambientale.*



## ALLEGATO 1

**5-07192 Galgano: Misure per lo sviluppo del settore dell'autotrasporto merci e per la riduzione dei costi, anche attraverso l'utilizzo di carburanti alternativi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle possibili iniziative per incoraggiare la crescita delle aziende di autotrasporto da un lato e per la riduzione dell'inquinamento indotto dall'utilizzo dei carburanti tradizionali dall'altro, è opportuno evidenziare come nella congiuntura economica negativa degli ultimi anni abbia pesantemente condizionato la competitività del settore dell'autotrasporto italiano che, scontando una endemica polverizzazione dell'offerta, ha impedito alla maggioranza delle imprese italiane di ridurre i costi avvalendosi delle economie di scala.

È evidente che tale stato di cose non favorisce propositi di investimento da parte delle imprese di autotrasporto, le quali continuano ad utilizzare veicoli inquinanti.

Sul versante della polverizzazione delle imprese di autotrasporto, la problematica delle ridotte dimensioni è perfettamente coerente con la struttura imprenditoriale dell'intera economia nazionale; peraltro i tentativi di incentivare i processi di aggregazione non hanno, al momento, sortito effetti positivi.

In tale contesto debbono inquadrarsi le misure di aiuto a favore del settore realizzate ad oggi, tenendo anche conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato quali gli interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione, alla riduzione dei pedaggi autostradali, nonché gli investimenti a favore dell'intermodalità.

Il tentativo di ridurre i costi di esercizio, nei limiti in cui i stringenti vincoli comunitari lo consentono, unitamente a una politica di supporto economico alle

imprese del settore intenzionate a investire nello svecchiamento del parco circolante, hanno costituito obiettivi e strategie del MIT. Infatti, si è inteso dare un notevole impulso all'uso e all'acquisizione di tecnologie innovative all'idrogeno e di biocarburanti di seconda e terza generazione, e quindi alla diffusione di veicoli elettrici e ibridi, a scapito della circolazione di veicoli alimentati con carburanti tradizionali che, giova ricordare, nel settore dell'autotrasporto rappresentano ancora oggi la pressoché totalità del circolante.

Tali propositi si sono tradotti, già nel corso dell'anno 2013, nella previsione di contributi per iniziative imprenditoriali volte a favorire il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attraverso l'acquisizione di veicoli di ultima generazione (trattori stradali euro VI), e dunque a maggiore vocazione ambientale, grazie al decreto MIT n. 118/2013.

Tale politica di incentivazione è proseguita anche nel corso del 2014 con il decreto MIT n. 307/2014, il quale ha previsto contributi per la modernizzazione del parco veicolare in chiave maggiormente eco-compatibile e per l'apertura del settore verso forme più evolute di logistica applicata al trasporto e alla movimentazione delle merci (acquisizioni di veicoli per il trasporto merci dotati di motore a trazione alternativa gas naturale o biometano).

Analogamente, sulla base della legge di stabilità 2015 sono stati previsti, con decreto MIT n. 322/2015, incentivi per l'utilizzazione di carburanti alternativi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto

serra, attraverso la previsione di contributi per l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa esclusiva (gas naturale o biometano), con esclusione dei cosiddetti veicoli ibridi.

Infine, il decreto MIT n. 243/2016 prevede, tra l'altro, contributi finanziari per investimenti finalizzati al rinnovo e al miglioramento del parco rotabile sotto il profilo ambientale.

Tali iniziative incentivabili si concretizzeranno nell'acquisizione di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, a gas naturale liquefatto LNG e a trazione elettrica, nonché di trattori stradali euro VI nuovi di fabbrica con contestuale radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori dell'Unione europea di veicoli più obsoleti.

## ALLEGATO 2

**5-05845 Catalano: Problematiche inerenti al collegamento ferroviario AC/AV Verona-Padova, con particolare riguardo all'attraversamento del territorio vicentino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La tratta AV/AC Verona Padova si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete transeuropea di trasporto, il quale, collegando i paesi dell'Europa sud-occidentale ai paesi dell'Est, si presenta come itinerario privilegiato sia per i traffici fra Asia ed Europa sia, in ambito europeo, per i traffici fra le regioni industrializzate e quelle orientali in via di sviluppo.

Nell'ambito di un apposito Tavolo Tecnico, istituito per la tratta in argomento nel 2012 dall'allora Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati esaminati, tra l'altro, gli aspetti localizzativi delle diverse soluzioni di attraversamento del territorio vicentino. Sulla base delle indicazioni pervenute dal territorio, il 29 luglio 2014 è stato sottoscritto tra il MIT, la Regione Veneto, RFI, il Comune di Vicenza e la CCIAA di Vicenza, un Protocollo d'Intesa con il quale le parti hanno convenuto, al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'opera, di adottare – rispetto a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 94/2006 di approvazione del Progetto Preliminare – una diversa soluzione di tracciato per la tratta Montebello Vicentino – Vicenza – Grisignano di Zocco, i cui elementi caratterizzanti erano i seguenti:

attraversamento del territorio vicentino in affiancamento all'esistente linea storica Milano – Venezia;

eliminazione delle gallerie di Altavilla Vicentina (ad ovest di Vicenza) e di sottoattraversamento di Vicenza;

realizzazione delle nuove stazioni Vicenza Fiera (a servizio del traffico AV,

regionale e merci) e Vicenza Tribunale (a servizio del traffico regionale e interregionale, con contestuale sistemazione idraulica della zona circostante);

interramento della linea storica e della linea AV/AC in zona Ferrovieri quale intervento di « ricucitura urbana ».

Con tale Protocollo, RFI si è impegnata a procedere, entro il 29 novembre 2014, alla redazione di uno Studio di fattibilità sulla nuova soluzione progettuale proposta dagli enti locali, Studio che è stato approvato dalla Regione Veneto e dal Comune di Vicenza, con prescrizioni e osservazioni, a gennaio 2015.

I successivi approfondimenti hanno evidenziato, per l'attraversamento di Vicenza, oneri eccedenti quelli previsti dallo Studio di fattibilità, sia per l'introduzione di ulteriori o diverse opere non previste nello Studio stesso, sia per le difficoltà realizzative in ambito urbano, che hanno reso necessario ricercare una nuova soluzione per l'attraversamento della città, al fine di ridurre il costo e gli oneri dell'opera nell'obiettivo primario del Protocollo di Intesa.

Al fine di superare le criticità esposte, in data 29-30 ottobre 2015 il MIT, la Regione Veneto, RFI, il Comune di Vicenza e la CCIAA di Vicenza hanno quindi sottoscritto un Addendum al citato Protocollo, con il quale è stato convenuto, tra l'altro, di procedere ad un'analisi comparativa tra possibili soluzioni alternative per l'attraversamento di Vicenza, al fine di definire gli elementi fondamentali del tracciato da adottare.

In aderenza all'Addendum, RFI ha trasmesso al comune di Vicenza l'analisi comparativa tra le possibili soluzioni alternative, di seguito sintetizzate:

soluzione 1) stazioni Vicenza Fiera e Tribunale e dismissione della stazione viale Roma, con interrimento della linee AV e storica in prossimità dell'attuale stazione;

soluzione 2) unica stazione in viale Roma e con tracciato della linea AV/AC in superficie e in affiancamento alla linea esistente;

soluzione 3) stazione in viale Roma e fermata a Vicenza Fiera e con tracciato della linea AV/AC in superficie e in affiancamento alla linea esistente.

Con delibera consiliare n. 30 del 30 giugno 2016, il comune di Vicenza ha individuato nella predetta Soluzione 3) la soluzione progettuale da sviluppare per la realizzazione dell'attraversamento di Vicenza.

Per quanto sopra, l'ipotesi progettuale dell'originario studio di prefattibilità proposto dagli enti locali interessati è stata superata dalla nuova soluzione approvata dal comune di Vicenza, che prevede il quadruplicamento in superficie e in stretto affiancamento alla linea esistente, mantenendo la stazione in viale Roma.

La nuova soluzione progettuale permetterà di conseguire un sostanziale contenimento dei costi di realizzazione rispetto alla soluzione prevista dalla delibera CIPE di approvazione del Progetto preliminare, che prevedeva il sottoattraversamento di Vicenza.

## ALLEGATO 3

**5-08504 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel riprendere quanto già riferito nella seduta del 7 giugno scorso in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-07070 circa l'operatività delle banchine del porto di Ancona, aggiungo che con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n. 103 del 14 luglio 2016, la gara per l'adeguamento strutturale della banchina n. 22 è stata definitivamente aggiudicata in capo all'Associazione Temporanea d'Imprese: Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e Sikelia Costruzioni.

Al momento, in capo alle imprese costituenti la summenzionata A.T.I., sono in corso le relative verifiche antimafia, attivate dall'Autorità portuale di Ancona presso la Prefettura di competenza, per poter procedere alla stipula del relativo contratto di appalto prevista indicativamente per il corrente mese di settembre.

Circa la banchina n. 23, risulta essere in via di completamento il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento strutturale affinché l'infrastruttura venga a conseguire i requisiti tecnici rispondenti alle moderne esigenze dell'operatività portuale. L'Autorità portuale prevede di poter procedere all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori medesimi nel corso dell'anno 2017.

Confermo anche che per la nuova banchina d'ormeggio n. 26, secondo le vigenti disposizioni legislative e in relazione alla tipologia di attività a cui essa è oggi destinata non si rendono necessari dispositivi fissi antincendio né certificazioni specifiche in materia di prevenzione incendi; infatti la stessa è stata posta in esercizio per le attività portuali connesse ai traffici mercantili per le quali la stessa banchina è stata concepita, progettata, costruita e regolarmente collaudata.

## ALLEGATO 4

**5-08632 De Lorenzis: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo.****5-08723 Spessotto: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli De Lorenzis e Spessotto in quanto vertono su medesimo argomento.

Gli onorevoli manifestano la necessità di prevedere, nel contesto di un servizio di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, la dotazione di attrezzature mediche quali i defibrillatori (DAE) su tutti i treni viaggiatori, oltre i treni Trenitalia AV Frecciarossa e i treni Italo di NTV, nei quali sono già previste.

Le preoccupazioni manifestate sono determinate da finalità sostanziali di tutela della salute in occasioni di emergenza e di criticità, quali possono presentarsi in un viaggio ferroviario non solo agli utenti ma anche allo stesso personale.

Preliminarmente, circa il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012, la stessa Agenzia ha precisato che tale decreto ha attribuito al Capotreno compiti riguardanti esclusivamente la sicurezza della circolazione dei treni; si tratta sostanzialmente di attribuzioni relative all'incarozzamento dei passeggeri, al corretto funzionamento delle porte e ad altri elementi tecnici connessi con la regolare marcia del treno.

Inoltre, l'ANSF ha precisato che pur avendo effettivamente incoraggiato tutte le imprese ferroviarie che effettuano il trasporto di persone a dotare i propri treni di DAE non ha mai disciplinato nulla in materia di primo soccorso e relative abilitazioni, né ha mai individuato il personale di bordo incaricato di utilizzare i defibrillatori.

Tali materie, infatti, esulano dalle proprie competenze e rientrano invece nell'organizzazione che ciascuna impresa ferroviaria si dà autonomamente nel rispetto del punto 1.6 del Regolamento per la circolazione ferroviaria, emanato con il citato decreto.

Al riguardo, Trenitalia ha fatto presente che, proprio al fine di aumentare il livello di sicurezza a bordo treno, ha iniziato a introdurre apparecchi defibrillatori sui propri convogli.

La diffusione delle predette apparecchiature ha privilegiato, in una prima fase, il servizio ferroviario svolto dai treni Frecciarossa Fast che, circolando su tracciato AV dedicato e non effettuando fermate intermedie, hanno meno possibilità di ottenere un tempestivo intervento medico su ambulanza in caso di necessità, rispetto ad altre tipologie di servizi – come Intercity e Regionali – che effettuano frequenti fermate e utilizzano linee che si sviluppano in prossimità di centri abitati, dotati di presidi medici.

Nel considerare l'iniziativa assolutamente importante per salvaguardare la vita dei cittadini, si rappresenta che è in atto una implementazione di tale strumentazione sul parco rotabile; infatti Trenitalia sta già provvedendo a installare i defibrillatori sui treni Frecciabianca e sono stati raggiunti accordi tra l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e Polfer per l'installazione dei defibrillatori in tutte le stazioni. Si assicura peraltro l'interessamento del MIT al fine di un progressivo aumento di tali dotazioni a bordo del parco rotabile circolante.

## ALLEGATO 5

**5-08952 Spessotto: Sospensione da parte di Trenitalia della possibilità di effettuare abbonamenti sui treni ad alta velocità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, norma istitutiva dell'Autorità di regolazione dei trasporti, prevede, tra l'altro, alla lettera e) del comma 2 che la medesima Autorità provveda a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.

Nell'ambito di tale competenza, la medesima Autorità ha adottato la delibera n. 54 dell'11 maggio 2016 per definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città, con validità temporalmente definita, possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità.

Tale delibera prevede che le disposizioni introdotte entreranno in vigore il 1° gennaio 2017; entro tale termine le imprese ferroviarie dovranno adeguare le proprie condizioni generali di trasporto e i propri documenti informativi alle predette disposizioni e porre in essere quanto necessario per ottemperare alle misure regolatorie.

Fra le principali misure adottate si segnalano quelle relative al diritto all'informazione, all'utilizzo degli abbonamenti, ai rimborsi e agli indennizzi.

Specificamente, l'articolo 2 – *Diritto all'informazione* – prevede il contenuto minimo delle informazioni che i gestori dei servizi devono fornire ai passeggeri, sin dal primo contatto e per tutta la durata dell'offerta commerciale, in relazione alle caratteristiche e alla modalità di fruizione

degli abbonamenti. L'obiettivo è garantire agli utenti interessati all'acquisto di un abbonamento la disponibilità di un nucleo essenziale di informazioni sulle caratteristiche e le modalità di fruizione del titolo di viaggio, tali da consentire una scelta commerciale consapevole e informata. In particolare, i gestori dovranno rendere noto il numero di posti che, per ciascuna tratta, per ciascun treno e per ciascun senso di marcia sono oggetto dell'offerta commerciale.

Quindi, affinché sia rivolta l'opportuna attenzione alle esigenze di trasporto nell'organizzazione dell'offerta, l'articolo 3 – *Diritti all'utilizzo degli abbonamenti* – prevede che le imprese ferroviarie proponenti un'offerta commerciale di abbonamento garantiscano che la loro organizzazione sia adeguata alle esigenze di trasporto dei titolari di abbonamento.

Sulla questione, nel ricordare che rientra nell'autonomia delle singole imprese stabilire le condizioni di accesso ai servizi di trasporto e i relativi prezzi, trattandosi di servizi effettuati in regime di mercato e non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, Trenitalia ha informato che sta valutando la situazione al fine di assumere le opportune determinazioni, in linea con l'esigenza di assicurare la sostenibilità economica dei collegamenti AV dalla stessa gestiti, soprattutto alla luce dell'impatto economico della predetta delibera ART.

Appare opportuno evidenziare che i dati di traffico dell'AV, soprattutto nella direttrice Roma-Milano, stanno subendo un forte rallentamento con tassi di crescita minimali. Inoltre, gli abbonati AV tendono, per evidenza storica, ad occupare o anche

solo prenotare tragitti e percorrenze molto brevi (es. Roma-Napoli o Firenze-Bologna) determinando conseguentemente perdite per le imprese ferroviarie che non riescono, di conseguenza, a realizzare il riempimento dei treni per tutto l'itinerario degli stessi da origine a destinazione (ad esempio, un utente della tratta Torino-Napoli potrebbe essere costretto a individuare soluzioni alternative a causa dell'elevato numero di pendolari sul segmento Torino-Milano).

La tematica riveste indubbiamente carattere di estrema importanza per le evidenti ricadute economiche sugli utenti del trasporto e sulle imprese, per tale motivo sarà cura del MIT porre in essere ogni azione utile all'individuazione di possibili soluzioni che tutelino i diritti dei consumatori rispettando, al contempo, l'esigenza dei soggetti esercenti il servizio di assicurare la sostenibilità economica dell'attività di trasporto dagli stessi effettuata.



## ALLEGATO 6

**5-07185 Artini: Modalità di finanziamento e di realizzazione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Firenze.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 201/2015 classifica gli scali di Firenze/Pisa tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica per il bacino di traffico Centro Nord, a condizione che si realizzi la gestione unica e integrata degli stessi.

Riferisce ENAC che le prospettive di sviluppo del bacino di traffico considerato, anche in ragione del quadro di riferimento europeo delineato dalle reti TEN-T e dalle relative stime di crescita di medio/lungo periodo portano a ritenere che il bacino di traffico del Centro Nord possa generare una domanda di circa 27 milioni di passeggeri/anno all'orizzonte temporale del 2030, di cui circa 11-12 milioni riconducibili agli aeroporti toscani.

Per poter soddisfare tale domanda di traffico nella fase di definizione dei Master Plan dell'aeroporto di Firenze e di Pisa sono state valutate le loro peculiarità/potenzialità e i rispettivi limiti per la crescita.

Lo scalo di Pisa, aeroporto militare aperto al traffico civile, è classificato dal Ministero della difesa come M.O.B. – *Main Operating Base*; le finestre operative e i livelli capacitivi concessi all'attività civile, in termini di movimenti/ora, fanno ritenere che al 2030 il volume di traffico sarà di circa 7 milioni passeggeri/anno, a seguito della realizzazione di una serie di interventi di potenziamento che riguarderanno principalmente l'area terminal.

Quindi la restante quota di offerta di traffico, riconducibile alla Regione Toscana, dovrà essere garantita dall'aeroporto di Firenze Peretola.

In tale ottica, nel Master Plan dell'aeroporto di Firenze, approvato tecnica-

mente dall'ENAC e al momento all'esame della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sono stati definiti una serie di interventi infrastrutturali necessari per far raggiungere allo scalo il volume di traffico previsto.

La dotazione e la configurazione infrastrutturale dello scalo conseguita con le opere previste nel Master Plan garantisce il soddisfacimento della domanda anche nel lungo periodo.

Tra gli interventi previsti nel Master Plan dell'aeroporto di Firenze, l'opera maggiormente significativa e qualificante è rappresentata dalla realizzazione della nuova infrastruttura di volo che consente di superare i limiti operativi dovuti all'attuale pista caratterizzata da una lunghezza non sufficiente e da una situazione orografica dell'intorno aeroportuale non adeguata alle necessità di sviluppo dello scalo fiorentino.

Per quanto riguarda la tematica dei piani di rischio, ENAC evidenzia che al momento lo scalo di Firenze non è dotato di tali piani, introdotti dal Codice della Navigazione nel 2006; solo recentemente i Comuni interessati hanno trasmesso all'ENAC per l'istruttoria di competenza la relativa documentazione redatta tenendo conto dell'attuale pista di volo. Nell'istruttoria della documentazione l'Ente terrà conto dei rispetto delle linee guida in materia contenute nel Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti. Il piano di rischio dovrà in seguito essere redatto dai Comuni territorialmente interessati anche per la nuova pista di volo e presentato all'ENAC prima della sua adozione da parte degli stessi.

Con riferimento ai fondi necessari per la realizzazione delle opere previste dal Master Plan, si precisa che l'investimento previsto ammonta a circa euro 332 milioni, di cui oltre la metà sicuramente a carico della società di gestione dell'aeroporto di Firenze.

Per quanto concerne i fondi pubblici, al momento risultano previsti, a valere sull'annualità 2018, euro 50 milioni, assegnati con decreto interministeriale MIT/MEF n. 82 del 4 marzo 2015 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto sblocca Italia.

Altri fondi, pari a 50 milioni di euro, saranno resi disponibili a valere sulle risorse del bilancio di ENAC da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche; la società di gestione ha rappresen-

tato la necessità di un finanziamento ulteriore per 50 milioni di euro ai fini della sostenibilità economico finanziaria degli interventi infrastrutturali programmati attualmente all'esame.

In ogni caso, occorre evidenziare che l'erogazione effettiva dei contributi pubblici risulta subordinata al preventivo esame di compatibilità con le regole UE in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione europea.

Infatti, i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree prevedono la possibilità di stanziare finanziamenti sia per il funzionamento che per gli investimenti infrastrutturali, nell'osservanza delle condizioni di compatibilità richiamate negli orientamenti stessi.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti ..... 51

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 Bernardo e abbinate (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 51

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 De Caro e abbinate (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 61

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

##### Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

**C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.**

**Nuovo testo C. 3666 Bernardo e abbinate.**  
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge Bernardo C. 3666 adottata come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

L'articolo 1 contiene disposizioni volte ad assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria e, più precisamente, in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.

L'articolo 1-*bis* stabilisce che per educazione finanziaria si intende il processo attraverso il quale le cittadine e i cittadini,

al fine di poter assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per chiedere aiuto e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse. Il comma 2 dispone che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria possano entrare in sinergia e intrecciarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria;

c) promuovere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione

delle competenze da parte dei cittadini e delle cittadine, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche *web* e reti televisive e radiofoniche);

d) prevedere la possibilità di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali;

e) prevedere un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma.

In base al comma 3 la proposta di programma è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Secondo quanto previsto dal comma 4, il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiustamento del programma di cui al comma 2, che vengono discusse e adottate con le medesime procedure previste dal comma 3.

L'articolo 2 reca l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici ed esperti della materia. Il Comitato ha, principalmente, il compito di stabilire, annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, definire la programmazione annuale delle attività, determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza, raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmen-

tando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta, implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (*on line chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Si prevede, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, esplicitando in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato, nonché la definizione delle iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di promozione dell'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi.

L'articolo 3-bis disciplina le iniziative scolastiche dirette ai giovani di competenza del Comitato in accordo con il tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le iniziative info-educative dirette ai soggetti adulti con il diretto

coinvolgimento degli altri Ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale.

In conclusione, nel sottolineare l'indubbia rilevanza del provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti che potranno emergere dal dibattito.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene opportuno valutare che gli strumenti e gli organismi previsti per garantire l'attività di informazione e formazione finanziaria non siano ridondanti rispetto alle finalità perseguiti dalle disposizioni in esame. Sottolinea l'importanza di predisporre adeguate misure di informazione non solo per i risparmiatori giovani, ma anche per le altre generazioni probabilmente meno attrezzate a cogliere la portata degli investimenti loro sottoposti.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE), nel sottolineare l'importanza delle finalità di tutela dei consumatori perseguite dal provvedimento in esame, ritiene opportuno garantire la funzionalità degli organismi cui sono attribuite le attività di formazione ed informazione dei risparmiatori affinché le attribuzioni previste siano esercitate con efficacia.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame di cui condivide le finalità di formazione ed informazione dei consumatori relativamente ai prodotti finanziari. Segnala in particolare la rilevanza delle disposizioni contenute all'articolo 1-*bis* del testo in esame che prevede una delega al Governo ai fini della predisposizione di una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria. Al riguardo segnala l'opportunità di verificare la congruità e la specificità dei principi e criteri direttivi previsti nella norma di delega.

In conclusione, esprime un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento in esame riservandosi di

effettuare ulteriori approfondimenti sul testo ai fini della formulazione della proposta di parere della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Nuovo testo C. 2305 De Caro e abbinate.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 Decaro, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione, cui sono abbinata le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto.

L'articolo 1 detta le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica. Ai sensi del comma 2, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono questo obiettivo, in modo da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità,

sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, accessibile a tutti i cittadini. Il comma 2-*bis* reca la clausola di compatibilità con gli statuti e con le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 reca le definizioni di termini utilizzati dalla legge, con particolare riferimento alle ciclovie. Il comma 3 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in modo da individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che si approvi il Piano generale della mobilità ciclistica, il quale costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Ai sensi dei commi 2 e 3 il Piano generale della mobilità ciclistica fa riferimento ad un periodo di tre anni e riguarda, da un lato, lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e, dall'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Piano, che è aggiornato annualmente, contiene, in particolare:

la definizione degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due settori di intervento, con l'indicazione degli interventi da realizzare a tal fine e delle relative priorità;

l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicalia e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale Bicalia con le altre modalità di trasporto;

il quadro delle risorse finanziarie, pubbliche e private, destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane;

la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;

gli indirizzi per assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture;

la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

L'articolo 4, al comma 1, dispone che la Rete ciclabile nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, è denominata « Bicalia » e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « EuroVelo ». Essa è individuata sulla base di quanto stabilito in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001 e con riferimento agli itinerari indicati nell'allegato 1 del provvedimento, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. La norma dispone inoltre che le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. Il comma 2 stabilisce che Bicalia è costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati e presenta le seguenti caratteristiche:

a) ha uno sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base ad

una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;

b) è integrata e interconnessa con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;

c) è collegata con le aree naturali protette e con le zone ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;

d) è integrata con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale;

e) prevede lo sviluppo di piste ciclabili e *greenway*;

f) prevede l'utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;

g) prevede il recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse, e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e militare; strade di servizio, altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

h) prevede il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, l'attraversamento di ogni capoluogo regionale e la penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;

i) prevede la continuità e l'interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;

j) prevede l'attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dal codice della strada;

k) prevede la disponibilità di un sistema di segnaletica di indicazione, direzione, informativa e identificativa specifica.

In base al comma 3, nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale Bicalta e i relativi oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12.

I commi 4 e 5 stabiliscono che le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicalta entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. In materia di pubblicità degli atti, il comma 6 dispone che le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta, sui siti *web* istituzionali dell'ente e mediante un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, prevista dal comma 9. Il comma 7 prevede che i progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicalta si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, ovvero non richiede motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche. In base al comma 8, l'approvazione dei progetti costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 5, prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Direzione generale per la mobilità ciclistica, cui spettano le funzioni di:

a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;

b) seguire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità



ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia, per i profili di competenza statale;

*c)* verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica;

*d)* rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;

*e)* predisporre, in collaborazione con l'ISTAT, un sistema informativo sugli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica;

*f)* predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete ciclabile nazionale Bicitalia;

*g)* individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto;

*h)* promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;

*i)* promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;

*j)* svolgere l'attività istruttoria relativa alla elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

Il comma 2 specifica che l'istituzione della nuova Direzione generale non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto

si procederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che le regioni predispongano e approvino annualmente, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, il quale individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità del provvedimento in esame. Ai sensi del comma 2, a questo fine le regioni possono istituire un apposito ufficio per la mobilità ciclistica che non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto vi si provvederà a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti (comma 7-bis). Il comma 3 prevede che il predetto Piano regionale disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale Bicitalia. Il Piano regionale della mobilità ciclistica provvede a definire:

*a)* la Rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia ed è caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;

*b)* la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale;

*c)* nell'ambito della Rete ciclabile regionale, gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;

*d)* il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto,

pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;

e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti;

f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;

g) la procedura di recepimento dei predetti indirizzi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;

h) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

In base al comma 6, nel predetto Piano regionale della mobilità ciclistica sono inoltre definite le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, cui si fa fronte a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12; ai sensi del comma 7, il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione il termine di approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. Il comma 4 prevede che, per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di par-

cheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto. Il comma 5 stabilisce che del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

L'articolo 7 stabilisce, al comma 1, che i comuni e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Ai sensi dei commi 2 e 3 tali Piani, i quali costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti e devono risultare coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione, definiscono in particolare:

la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, in modo da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;

la rete delle ciclovie verdi (*greenway* ciclabile o via verde ciclabile), in modo da connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale;

gli interventi necessari ad assicurare la realizzazione di tali reti in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;

gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;

gli obiettivi annuali da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana in termini di uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di sicurezza della mobilità ciclistica e di ripartizione modale;

le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

gli interventi necessari a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;

le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti e contrastare il furto delle biciclette;

le azioni utili a estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (*bike-sharing*);

le tipologie di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;

le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile;

il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

Il comma 3-*bis* specifica che l'istituzione, nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane, dell'ufficio per la mobilità ciclistica non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si procederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 8 reca disposizioni particolari per province e le città metropolitane, prevedendo, al comma 1, che i predetti enti, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, si attivino per garantire un'idonea attuazione delle finalità del provvedimento anche mediante:

a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità;

b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;

c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS);

d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;

e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

Il comma 1-*bis* prevede che le province definiscano gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità Piani comunali della mobilità ciclistica e che tali strumenti di pianificazione siano pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ente. In base ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, gli strumenti di pianificazione individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio della provincia e costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati dovranno quindi assicurare la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione.

L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, prevedendo, al comma 1, che dovranno prevedere, in prossimità

di stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane, stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio. A tal fine i comuni possono stipulare, ai sensi del comma 2, convenzioni con le aziende che gestiscono le aree interessate. Secondo il comma 3 la gestione delle velostazioni può essere affidata alle predette aziende, ovvero alle aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica. Ai sensi dei commi 4 e 5, i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici, i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale. Il comma 6 stabilisce altresì che negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate. Il comma 7 prevede che i comuni destinino una quota, non inferiore al 20 per cento, della percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada destinata, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, al miglioramento della sicurezza stradale, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica previste dall'intervento legislativo.

L'articolo 10, al comma 1, interviene in materia di ciclovie di complemento, inserendo, nell'articolo 13 del codice della strada (il quale reca le norme per la costruzione e la gestione delle strade), un nuovo comma 4-ter, in base al quale le piste ciclabili di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 13 del codice devono essere connesse alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale Bicitalia, qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere connesse

o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata. Il comma 2 stabilisce che non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter del predetto articolo 13 del codice della strada. Rilevo che il comma 4-bis dell'articolo 13 stabilisce che le strade di nuova costruzione classificate come strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

L'articolo 10-bis integra l'articolo 1 del codice della strada, inserendo tra i principi a cui si ispirano le norme del codice stesso e i relativi provvedimenti attuativi, il principio della mobilità sostenibile e, tra gli obiettivi delle predette norme, anche quello della promozione dell'uso dei velocipedi.

L'articolo 11 reca le risorse finanziarie l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, prevedendo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, sia destinato a tal fine il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il comma 2 specifica che possono essere destinate all'attuazione della legge anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, qualora prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della legge stessa, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

L'articolo 11-bis prevede inoltre che siano resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinati alla ricostituzione e il

rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006. A questi oneri si fa fronte utilizzando le risorse del Fondo speciale in conto capitale dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 12 prevede che anche i proventi di sponsorizzazioni private, nonché i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica possano concorrere all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento.

L'articolo 13 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e della legge n. 366 del 1998 (recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), da pubblicare sul proprio sito *web*, indicando in particolare: l'entità delle risorse finanziarie stanziare e spese; il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati; lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale Bicalitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale; i risultati in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, nonché di rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica; lo

stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale; la partecipazione a progetti e a programmi comunitari; un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

In conclusione, ritiene che i principali profili da esaminare nel provvedimento in esame riguardino essenzialmente l'importante settore della produzione di biciclette di cui l'Italia è il primo produttore a livello europeo e il cicloturismo, tematiche peraltro già evidenziate nella risoluzione Arlotti n. 7-00773, assegnata alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive, di cui sollecita la discussione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	62
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	68
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00199</i> ) .....	67
ALLEGATO 3 ( <i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i> ) .....	70

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

##### La seduta comincia alle 15.30.

##### Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto delle richieste formulate in tal senso e acquisiti gli orientamenti dei relatori, propone alla Commissione di concludere l'esame in sede consultiva delle proposte di legge all'ordine del giorno già nella seduta odierna anziché nella seduta di domani,

come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 3 agosto.

La Commissione concorda.

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.**

**Nuovo testo C. 3666 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver introdotto l'esame della proposta di

legge, dà la parola alla relatrice, on. Casellato.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, rileva che il testo consta di cinque articoli e, come indicato nell'articolo 1, intende assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta.

Segnala che, con tale finalità, l'articolo 1-*bis* reca una delega al Governo per l'adozione di un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, e composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli inve-

stimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Al Comitato, che opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici ed esperti della materia, la norma attribuisce una molteplicità di compiti, tra i quali ricorda, in particolare, la definizione annuale di linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'individuazione di obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché la definizione della programmazione annuale delle attività di formazione.

L'articolo 3, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dispone che il Comitato promuova l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi. La disposizione prevede altresì che gli enti locali abbiano la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti privati.

Segnala, altresì, che l'articolo 3-*bis* disciplina in primo luogo i contenuti delle iniziative scolastiche del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, da definire in accordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedendo, in particolare, che i due organismi sviluppino linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti e individuino modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando

percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie *on line*. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, la norma dispone che il Comitato, con il diretto coinvolgimento degli altri ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale, provveda allo sviluppo di linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari e rivolte prioritariamente ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, prevedendone la successiva estensione all'intera popolazione; la disposizione prevede, altresì, che il Comitato favorisca il confronto tra i soggetti attivi in tale materia, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento assume rilievo rispetto alle competenze della XI Commissione specialmente in relazione alle iniziative volte a promuovere l'educazione in materia previdenziale. A tale riguardo, ritiene che possa senz'altro ritenersi utile un rafforzamento delle iniziative volte a promuovere una maggior conoscenza in materia pensionistica, anche in considerazione della circostanza che sempre più l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali sarà legata allo sviluppo del secondo pilastro previdenziale. Nel condividere, quindi, l'obiettivo di un miglioramento delle conoscenze di base in materia, potrebbe, a suo avviso, segnalarsi l'opportunità di prevedere che del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale faccia parte anche un componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, essendo allo stato prevista solo la presenza di un componente designato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nella medesima ottica, ritiene che potrebbe essere opportuno valutare la par-

tecipazione al comitato della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni (MEFOP) Spa, che ha già promosso iniziative per contribuire alla crescita di una « coscienza previdenziale » specialmente nelle generazioni più giovani.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nei termini che ha indicato, valutando anche ulteriori elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condividendo l'opportunità, espressa dalla relattrice, di integrare la composizione del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, esprime l'auspicio che il provvedimento sia utile a diffondere la formazione sui temi previdenziali soprattutto tra i giovani, al fine di assicurare loro anche in futuro assegni pensionistici dignitosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relattrice a formulare la sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relattrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relattrice (*vedi allegato 1*).

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Nuovo testo C. 2305 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver introdotto l'esame della proposta di legge, dà la parola al relatore, on. Miccoli.



Marco MICCOLI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di quindici articoli e, come enunciato dall'articolo 1, ha l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca la definizione e la classificazione delle ciclovie, ovvero gli itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, a cui è rinviata, tra l'altro, l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicitalia. Il successivo articolo 4 prevede che quest'ultima sia costituita dalle ciclovie di interesse nazionale e rappresenti la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile trans-europea «EuroVelo». Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

Osserva che l'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumen-

tali disponibili. La norma assegna alla Direzione generale molteplici funzioni, tra le quali ricorda, in particolare, la predisposizione dello schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti; la cura dell'attuazione degli interventi in esso previsti e dei profili di competenza statale della Rete ciclabile nazionale Bicitalia; la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica; la predisposizione, in collaborazione con ISTAT, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale relativa ai ciclisti; la predisposizione e l'aggiornamento di una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete ciclabile nazionale Bicitalia; l'individuazione degli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta; la promozione di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta; la promozione dell'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, anche mediante apposite iniziative di formazione organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo in materia di circolazione stradale e di infrastrutture di trasporto, per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

Fa presente che il successivo articolo 6, nel prevedere la predisposizione da parte di ciascuna regione di Piani regionali della mobilità ciclistica, consente alle regioni medesime di provvedere allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal provvedimento in esame attraverso l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica. Anche in questo caso, la norma prevede che si faccia fronte all'istituzione dell'ufficio nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala che, sulla base dell'articolo 7, i comuni e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani comunali della mobilità ciclistica o Bicipan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità

sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. In particolare, segnala che i piani sono chiamati a definire le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

L'articolo 8 reca disposizioni riguardanti, in particolare, le città metropolitane e le province, che, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica – che le Province possono costituire sulla base della norma in esame –, si attivano per garantire un'idonea attuazione del provvedimento.

Rileva che l'articolo 9 dispone che i comuni prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio, la cui gestione può essere affidata ad aziende private, alle aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica, conformi alla normativa vigente. Gli articoli 10 e 10-bis, modificando il nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di connessione alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale Bicitalia delle piste ciclabili adiacenti alle strade di nuova costruzione e di finalità della legislazione inerente la sicurezza stradale che, in base al provvedimento in esame, deve riguardare anche la mobilità sostenibile e perseguire la promozione dell'uso dei velocipedi.

Osserva che, sulla base dell'articolo 11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui

all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è destinato all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame e che alle medesime finalità, possono essere destinate anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. Il successivo articolo 11-bis dispone la ricostituzione e il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando a tal fine 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Come disposto dall'articolo 12, infine, all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento in esame possono concorrere anche proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché lasciti e donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Da ultimo, segnala che l'articolo 13 prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento.

Nel complesso, osserva che il provvedimento, che incide marginalmente sulle materie di competenza della Commissione, persegue finalità pienamente condivisibili, intendendo sostenere la realizzazione di forme di mobilità sostenibile sul piano ambientale da utilizzare tanto per finalità turistiche e ricreative quanto per le quotidiane attività di lavoro o di studio.

Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento. Si riserva, tuttavia, di valutare eventuali elementi che dovessero emergere dalla discussione in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 7 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00199).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 12 aprile, ha avuto luogo l'illustrazione della risoluzione e che, il successivo 26 maggio, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, cui hanno partecipato le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

Segnalato che, a seguito di un'interlocazione informale con il Governo, è stato elaborato un nuovo testo della risoluzione

(*vedi allegato 3*), chiede alla prima firmataria dell'atto di indirizzo se voglia illustrarne il contenuto.

Gessica ROSTELLATO (PD) osserva che, rispetto al testo originario, la nuova formulazione del dispositivo dell'atto di indirizzo rinvia ad un apposito tavolo di confronto tra le amministrazioni competenti e le parti sociali la definizione più puntuale delle misure da adottare a tutela dei lavoratori del comparto della pesca, che presentano in molti casi aspetti tecnici da approfondire, in particolare con riferimento alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro. Esprime, tuttavia, l'auspicio che possa trovare soluzione già a partire dall'anno 2017 la questione relativa all'introduzione di adeguati strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per il comparto ittico, allo scopo di evitare che, alla scadenza dei provvedimenti in atto relativi alla cassa integrazione in deroga, i lavoratori del settore si trovino privi di sostegno.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione, testé illustrato dalla deputata Rostellato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il nuovo testo della risoluzione 7-00948 Rostellato.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione 7-00948 Rostellato, che assume il numero 8-00199 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3666, recante disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, che, come indicato dall'articolo 1, intende assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta;

considerato che l'articolo 1-*bis* del provvedimento delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma;

osservato che il successivo articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, al quale è affidato, in particolare, il compito di stabilire

annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

ritenuto che, nel quadro delle iniziative volte a promuovere la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato assuma particolare rilievo lo sviluppo dell'educazione in materia previdenziale, anche in considerazione della circostanza che sempre più l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche sarà legata allo sviluppo del secondo pilastro pensionistico;

rilevato che, a tal fine, appare opportuno integrare la composizione del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da tenere adeguatamente in considerazione le peculiarità del risparmio previdenziale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo che di esso facciano parte anche due componenti designati, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2305, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in

relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché implementare e sviluppare l'attività turistica;

valutata favorevolmente l'articolazione a livello territoriale degli strumenti di pianificazione previsti dalla proposta di legge, che permette di tenere conto delle specificità delle diverse realtà locali;

espresso apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *h*), ai sensi della quale i Piani comunali della mobilità ciclistica sono chiamati a definire, tra l'altro, le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti tra casa e lavoro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.****NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

la pesca da sempre segna l'economia italiana e ne costituisce una risorsa e un'opportunità, presentando un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro Paese;

la crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico; negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento;

il quadro giuridico di riferimento per la pesca si inserisce nel più ampio contesto del diritto internazionale, della normativa nazionale e dell'Unione europea, oltre che della legislazione regionale;

la pesca è un settore prezioso che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un sistema, come quello della trasformazione del pesce, che fattura 2,2 miliardi di euro; in Italia, con 12 mila imbarcazioni, è presente circa il 14 per cento della flotta europea;

il settore, in modo peggiore di altri, è stato investito da numerosi fattori che ne causano tutt'oggi l'impoverimento: l'esplosione del costo del gasolio, l'impoverimento degli *stock* ittici, il mancato ammodernamento delle imbarcazioni, la pesca illegale, la competizione con prodotti importati di scarsa qualità e venduti a

basso costo, una politica europea che non tiene conto delle specificità del Mediterraneo, l'incapacità dimostrata dalle regioni nello spendere le risorse europee a sostegno del settore, uno scarso ricambio generazionale;

si tratta, dunque, di un settore a grave rischio di sopravvivenza, soprattutto perché le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti, che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo e in mare, e costi delle produzioni continuamente in crescita;

si rende quindi indispensabile l'elaborazione di un progetto generale che tenga conto delle necessità del comparto assicurandone la redditività e garantendo un livello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati nel settore in linea con quello riconosciuto a quelli impiegati in altre imprese ed attività;

il comparto della pesca è caratterizzato dalla mancanza di un efficace sistema di ammortizzatori sociali: il legislatore nazionale ha progressivamente assimilato, per alcune analogie ricorrenti, il settore della pesca marittima a quello agricolo, ribadendo, da ultimo, il concetto nel recente decreto legislativo n. 4 del 2012, che ha stabilito l'equiparazione tra l'imprenditore ittico e quello agricolo;

sussistono, tuttavia, disparità di trattamento tra il settore della pesca e

quello agricolo, in quanto nel comparto ittico manca un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali, da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, per crisi di mercato, per avversità meteorologiche o per circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché al fine di garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei pescherecci, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, alla cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro;

il decreto legislativo n. 148 del 2015, con cui il Governo ha inteso estendere ad una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali, non soddisfa la necessità delle imprese e dei lavoratori del settore della pesca professionale, in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi dall'applicazione di tale provvedimento;

il mondo datoriale della pesca, armatoriale e cooperativo, unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori della pesca condividono l'esigenza di dotare il settore di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali vi accede il comparto agricolo (Cisao); proprio a tal fine, inoltre, le parti sottoscrittrici di due dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e AGCI-AGRITAL, Confcooperative-Federcoopescas e Legacoop-Legapesca, per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e Federpesca, per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima) hanno già condiviso nei citati contratti collettivi

di lavoro un intento comune per sollecitare l'introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali;

un nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi anche sulle condizioni di sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia della vita umana in mare: infatti, molte volte si eviterebbe di dover forzatamente avventurarsi per mare anche in presenza di condizioni meteorologiche proibitive, come purtroppo oggi avviene, per la necessità di realizzare comunque un minimo reddito in presenza del divieto normativo di recuperare le giornate perse per maltempo;

infine, anche se indirettamente, verrebbero favorite le possibilità di una maggiore articolazione delle politiche di gestione delle attività che incidono sulle risorse marine, tutelandone i relativi stock ittici, in linea con le regolamentazioni dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca;

secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) « la pesca è uno dei mestieri più pericolosi e usuranti: in questo settore il rischio di infortunio è 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'UE »;

il settore annualmente conferma la sua rischiosità, soprattutto a causa dei naufragi che mettono a repentaglio la vita dell'intero equipaggio: nell'ultimo rapporto annuale dell'INAIL si legge che nella pesca sono avvenuti circa 1.000 infortuni, per il 98,6 per cento a bordo delle navi, e gli infortuni mortali sono stati 5, mentre si registrano soltanto 56 domande accolte di riconoscimento di malattie professionali;

sulle barche da pesca e in generale sui pescherecci, vi è un'alta percentuale di rischio di scivolare o di cadere anche fuori bordo. Guardando alle condizioni climatiche, è ben noto come i pescatori si trovino spesso a lavorare in condizioni di freddo e in ambienti umidi, siano soggetti per ore a rumori incessanti dovuti alle macchine del motore (soprattutto delle

piccole imbarcazioni) e siano sottoposti a orari di lavoro notturno e, quindi, a *stress* psicofisico;

svolgere, quindi, attività lavorative in condizioni di questo tipo può comportare un abbassamento delle difese immunitarie oltre che disagi di tipo psicologico;

i provvedimenti ai quali far riferimento per la normativa sulla sicurezza sul lavoro per i pescatori e, in generale, nel settore ittico sono essenzialmente tre: il decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; il decreto legislativo n. 272 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; il decreto legislativo n. 298 del 1999 recante attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;

a tali provvedimenti di carattere settoriale si affianca il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che con decreti, da emanare entro trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto predetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedesse a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra

con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

la prima stesura del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedeva l'emana-zione di tali decreti di coordinamento entro dodici mesi e quindi entro il 15 maggio 2009, scadenza che fu poi posticipata, una prima volta, al 15 maggio 2010 dall'articolo 32, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, ed ulteriormente prorogata al 15 maggio 2011 dall'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

a tutt'oggi, i decreti di coordinamento non risultano ancora emanati;

esistono inoltre differenze tra gli stessi lavoratori del settore della pesca, ad esempio in termini di riconoscimento della malattia professionale;

prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, i lavoratori della pesca erano assicurati presso due diversi istituti pubblici: l'INAIL assicurava i pescatori autonomi o riuniti in cooperativa, cioè quelli della cosiddetta « piccola pesca », mentre l'IPSEMA tutelava gli addetti della pesca in mare aperto o « grande pesca », ovvero gli equipaggi dei navigli da pesca marittima o per i quali sussiste l'obbligo della tenuta dei libri matricola e paga; dopo l'entrata in vigore di tale provvedimento, con la soppressione dell'IPSEMA tutti i lavoratori della pesca sono stati assicurati presso l'INAIL ma è stata mantenuta la suddivisione in due differenti settori;

per i pescatori precedentemente assicurati presso l'IPSEMA e per gli addetti alla « piccola pesca » appartenenti ad



aziende assicurate all'INAIL con posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla tabella dell'industria;

per i lavoratori della « piccola pesca » operanti in aziende assicurate all'INPS con codice statistico contributivo (CSC) e, quindi, assimilabili ai lavoratori agricoli assicurati dall'ex SCAU si applica la tabella dell'agricoltura;

vi è quindi una disparità di trattamento in considerazione della diversità delle due tabelle per numero e varietà di malattie e lavorazioni contenute;

in ogni caso, va sottolineato che nelle lavorazioni elencate nella tabella delle malattie professionali pochissime sono le voci specifiche per i lavori svolti a bordo di pescherecci (tre nella tabella dell'industria, nessuna nella tabella dell'agricoltura);

ferma restando l'esistenza di un sistema misto in tema di malattie da lavoro (malattie considerate nelle tabelle allegata ai provvedimenti legislativi tabellate e malattie non indicate in tali tabelle), è più facile il riconoscimento e l'indennizzo da parte dell'INAIL della malattie contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate nelle tabelle, perché per esse vige il criterio di « presunzione legale di origine », mentre per le malattie « non tabellate » il lavoratore deve dimostrare il nesso causale fra la patologia e il lavoro, con la necessità di avviare contenziosi legali per il riconoscimento della malattia professionale che comportano spese anche a carico dello Stato;

deve, inoltre, considerarsi che le ultime sentenze emanate stanno via via riconoscendo le malattie professionali « non tabellate » che vengono rivendicate dai lavoratori;

rilevato quindi che quello della pesca è un settore la cui normativa è da tempo deficitaria, troppo lontana dall'eterogeneità che caratterizza le varie tipologie di imprese operanti nel comparto e che

da oltre dieci anni attende un adeguamento,

impegna il Governo:

ad istituire un tavolo di confronto tra le amministrazioni competenti e le parti sociali, al fine di:

a) introdurre, a decorrere dall'anno 2017, adeguati strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per il comparto ittico;

b) adottare i decreti ministeriali, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 recanti le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le attività che si svolgono a terra e la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi;

c) valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere, nell'ambito di una revisione complessiva del sistema pensionistico, l'inserimento nell'elenco delle lavorazioni definite « usuranti », di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, anche di quelle esplicitate dal personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

d) valutare l'opportunità di rivedere le previsioni di inquadramento assicurativo dei dipendenti della pesca, attualmente suddivise tra industria e agricoltura, al fine di riunire il settore in un unico inquadramento.

**(8-00199)** « Rostellato, Venittelli, Oliverio, Crivellari, Gnechi, Di Salvo, Arlotti, Giacobbe, Miccoli, Rotta, Boccuzzi, Gribaudo, Casellato, Baruffi, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Paris, Mognato, Romanini, Marco Di Maio, Galperti, Iori, Lattuca, Iacono, Crimì, Capodicasa, Ragosta, Basso, Morretto, Manfredi, Bossa, Currò ».

## **XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.20 alle 12.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	75
Comunicazioni del presidente .....	76
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 475/2325 al n. 483/2339</i> ) .....	77
AVVERTENZA .....	76

Mercoledì 7 settembre 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI. – Intervengono la presidente, Monica Maggioni, e i componenti del consiglio di amministrazione della Rai Rita Borioni, Arturo Diaconale, Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Giancarlo Mazzuca e Franco Siddi.

#### La seduta comincia alle 14.15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio LAINATI, *presidente*, nel dichiarare aperta l'audizione in titolo, ri-

corda che il consiglio di amministrazione della Rai riferirà, ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005, così come modificato dalla legge n. 220 del 2015, sulle attività svolte dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2016. Fa altresì presente che, nella seduta odierna, come previsto nella succitata disposizione, sarà anche consegnato l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni nel medesimo periodo.

Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola Carlo FRECCERO e Franco SIDDI, *consiglieri di amministrazione della Rai*. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Alberto AIROLA (M5S), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Maurizio LUPI (AP), i senatori Francesco VERDUCCI (PD), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), i deputati Fabio RAMPELLI (FdI-AN), Nicola FRATOIANNI (SI-SEL) e Renato BRUNETTA (FI-PdL).

Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, Guelfo GUELFÌ, e Arturo DIACONALE, *consiglieri di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 475/2325 al n. 483/2339, per i quali

è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 475/2325 al n. 483/2339)**

ANZALDI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

venerdì 8 luglio è andata in onda in prima serata su Raidue la prima stagione de « Le regole del delitto perfetto », nuova serie americana molto attesa dal pubblico, già premiata dalla critica e dagli ascolti;

durante la messa in onda, una scena con un bacio tra due uomini è stata tagliata;

la censura ha scatenato forti reazioni da parte del pubblico sui *social network* e non solo;

la notizia ha fatto il giro del mondo, finendo anche sul periodico statunitense « Variety », ritenuto il più autorevole al mondo in campo cinematografico;

il direttore di Raidue Ilaria Dallatana ha cercato di giustificarsi dicendo: « Non c'è stata nessuna censura, semplicemente un eccesso di pudore dovuto alla sensibilità individuale di chi si occupa di confezionare l'edizione delle serie per il *prime time* »;

intervenendo in audizione alla Camera, alla Commissione Jo Cox, il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto ha dichiarato: « Si è trattato di un imperdonabile e inammissibile errore. Un'iniziativa individuale che non riflette in alcun modo il pensiero dell'azienda – che anzi della lotta all'intolleranza e in favore della cultura della diversità fa una propria *mission* fondamentale e irrinunciabile. Vorrei anche sottolineare come questo errore sia proprio lo specchio del cambiamento in corso, un cambiamento che riguarda anche i filtri editoriali precedenti. L'idea di

rimettere in onda la puntata integrale riflette dunque la nostra volontà di riaffermare concretamente e con ancora più forza i nostri valori e al tempo stesso assicurarci che cose di questo tipo non accadano più »;

si chiede si sapere:

se siano stati individuati con precisione i responsabili dell'errore, e, in particolare, chi ha deciso ed effettuato il taglio, nonché i responsabili della messa in onda e tutte le altre persone coinvolte;

se siano stati presi provvedimenti, ed eventualmente quali, nei confronti di chi ha sbagliato, alla luce delle dure parole del direttore generale alla Camera e anche alla luce dell'intenzione manifestata nei mesi scorsi dall'attuale dirigenza di punire con fermezza gli errori aziendali, come accaduto con il caso dell'anticipo del Capodanno che ha portato al licenziamento del capostruttura Antonio Azzolini;

qualora non siano stati presi provvedimenti, se siano prossimi ad essere presi oppure, in caso contrario, perché nessuno sia stato punito;

in caso di ripercussioni legali e richiesta di danni da parte degli autori e produttori della serie, se sia stato identificato chi sarà chiamato a pagare.

(475/2325)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come il ciclo della serie « Le regole del delitto perfetto » copra il periodo compreso tra venerdì 8 luglio e*

venerdì 5 agosto 2016 (con la messa in onda del quindicesimo episodio che chiude la prima stagione); tenuto conto del peso specifico e del valore produttivo della serie in questione, si è ritenuto di adottare una modalità di offerta di carattere « cinematografico », vale a dire senza soluzione di continuità tra un episodio ed il successivo. Questa modalità impone tecnicamente l'adozione della tecnica c.d. « accorpamento ». Per uno sfortunato fraintendimento nella comunicazione interna alla Rete nella realizzazione operativa delle attività di cui sopra, ciò che avrebbe dovuto essere esclusivamente un fisiologico intervento di carattere meramente tecnico-produttivo, si è tradotto involontariamente nell'episodio oggetto dell'interrogazione.

Nel quadro sopra sintetizzato la Direzione di Rete, dopo aver accertato la dinamica degli eventi, ha ritenuto opportuno intervenire non tanto attraverso meccanismi di carattere sanzionatorio (anche alla luce della « casualità » dell'episodio in questione) quanto mediante azioni di moral suasion, segnalando come la censura costituisca un atto gravissimo di violenza e responsabilità civile; l'obiettivo di tale impostazione è quello di favorire un processo finalizzato, tra l'altro, a cambiare le logiche culturali perseguite in passato, per favorire la diffusione anche « dal basso » di nuove e diverse sensibilità.

LIUZZI, AIROLA, NESCI, CIAMPOLILLO. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:

Speciale TG1 (che dal 1999 al 2002 si chiamava Serata TG1) è una trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai 1, curata dal Tg1, che approfondisce le notizie di cronaca, sport, esteri, cultura, spettacoli, musica e politica;

in occasione di avvenimenti particolarmente rilevanti vengono realizzate delle puntate speciali della trasmissione con giornalisti del TG1, ospiti e inviati in collegamento da diverse sedi;

« Speciale Porta a Porta », ideato e condotto da Bruno Vespa, è un pro-

gramma televisivo di approfondimento Rai che tratta tematiche politiche e di attualità, supplemento della popolare trasmissione « Porta a Porta » che va in onda su Rai 1 in seconda serata. La formula dello « Speciale Porta a Porta » è simile a quella dello « Speciale Tg1 » con invitati politici, esperti e personaggi televisivi che si confrontano sui temi di stretta attualità;

da fonti stampa (Repubblica 26 ottobre 2016) si apprende che per le edizioni speciali di « Porta a Porta » sono state spese cospicue somme di denaro pubblico. Nell'articolo si sottolinea l'analogo costo, pari a 43mila euro, sostenuto per lo speciale delle elezioni americane e per lo « Speciale Elezioni » sulle politiche italiane del 2013;

in risposta all'interrogazione n. 2287, a firma del presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai, veniva specificato che la presenza di Mario Orfeo, direttore del Tg1, nel corso della trasmissione « Porta a Porta » del 23 maggio 2016 accanto ad altri giornalisti fosse giustificata dal fatto che il programma veniva svolto in collaborazione con il Tg1;

considerato che:

in un'ottica di *spending review* gli speciali del Tg1 avrebbero, con sicurezza, un costo nettamente inferiore rispetto agli speciali realizzati da « Porta a Porta »;

si chiede di sapere:

quali siano i criteri che determinano la scelta da parte della RAI di inserire in palinsesto uno speciale della trasmissione « Porta a Porta », impiegando cospicue somme di denaro, piuttosto che lasciare spazio agli speciali del Tg1 la cui messa in onda comporterebbe un risparmio notevole;

se le risorse a disposizione del Tg1 siano insufficienti per mettere in onda un maggiore numero di speciali e, se confermata questa ipotesi, quali siano le ragioni;

in quali modalità si mette in atto la collaborazione tra « Porta a Porta » e il « Tg1 » citata nella risposta all'interroga-

zione n. 2287 di cui in premessa e se esistono delle clausole contrattuali che obbligano la RAI alla messa in onda di speciali di approfondimento con Bruno Vespa invece che con il Tg1. (476/2326)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come si ricorra a speciali di prima serata realizzati in collaborazione tra Rete e Testata in occasioni particolari (quali possono essere, ad esempio, eventi elettorali rilevanti — per commentare i risultati e i conseguenti scenari politici che ne scaturiscono — oppure eventi eccezionali e non prevedibili per i quali si ravvisa l'esigenza di assicurare un'adeguata e tempestiva copertura informativa rivolta al più ampio pubblico possibile).*

*In tale quadro il senso della collaborazione Rete e Testata — che, tra l'altro, caratterizza in modo strutturale il programma informativo « Uno mattina » anche nella sua versione estiva « Uno mattina estate » — risiede nell'opportunità di unire e valorizzare le risorse editoriali e produttive della testata e della rete (nello specifico quelle del programma « Porta a porta ») per garantire il più ampio ed efficace servizio informativo su eventi di rilievo per il Paese. Sotto il profilo operativo tale collaborazione, ad esempio, si concretizza nella possibilità di disporre di un'articolata rete di inviati, corrispondenti ed esperti.*

*Per quanto attiene al contratto con Bruno Vespa, non esistono clausole che stabiliscano l'obbligo per Rai di prevedere speciali di prima serata del programma « Porta a porta ».*

**PISICCHIO.** — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

*è opinione condivisa che la più grande risorsa del nostro paese risieda nella sua straordinaria bellezza, raccontata dalla sua storia, dal suo paesaggio, dall'immenso patrimonio architettonico, dai beni culturali che hanno proiettato*

*l'Italia ai primi posti nel mondo per la numerosità dei siti tutelati dall'Unesco, per il suo cibo, per il suo stile di vita;*

*una serie di circostanze concomitanti, peraltro, tornano a proiettare l'Italia tra le mete più desiderabili per il turismo proveniente dall'estero, ma anche per cospicue fasce di turismo interno: tutto questo concorre a rendere importante il racconto dell'Italia all'estero, ma anche per il pubblico italiano, tenendo conto delle peculiarità offerte da ogni Regione che vanno dalla biodiversità del territorio alla diffusione locale di attività produttive, fino al legame con le comunità internazionali;*

*questa ricchezza potrebbe essere comunicata dal servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso una serie di puntate monografiche che raccontino le destinazioni italiane attraverso percorsi innovativi e proposte pragmatiche delle diverse forme di turismo;*

*peraltro esiste un precedente rappresentato dal canale « Yes Italia », diretto da Osvaldo Bevilacqua, che fu operativo dal giugno 2009, con l'obiettivo di rilanciare il turismo e sostenere il « made in Italy »;*

*si trattava di un canale televisivo tematico a marchio Rai, nato per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese, rivolto alla platea internazionale (Americhe, Russia, Africa, Australia, Asia) di amanti dell'Italia, stranieri e italiani residenti all'estero, con l'offerta di una programmazione in italiano, sottotitolata in inglese e spagnolo su:*

*made in Italy, ritratti di personaggi e prodotti simbolo dell'eccellenza nell'industria e nell'artigianato italiani;*

*monografie: dedicate alle città, ai borghi, ai castelli, alle Chiese, ai monumenti;*

*regioni: il meglio delle proposte turistiche per sostenere e valorizzare l'offerta territoriale;*

*arte e cultura: le meraviglie dell'arte italiana tra racconti, mostre e musei;*

itinerari: a passeggio per l'Italia tra storie locali, curiosità e testimonianze;

eventi e spettacoli: il meglio degli avvenimenti tra musica, teatri, festival e fiere;

vacanze: uno sguardo sui diversi modi di viaggiare, attraversare e soggiornare in Italia;

gusto: sapori, ricette e tradizioni dell'enogastronomia italiana;

si chiede di sapere:

se gli organi dirigenti della Rai non ritengano utile attivare interventi volti a recuperare il senso di quell'esperienza diretta a valorizzare la grande bellezza dell'Italia. (477/2327)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come — in coerenza con i contenuti della Convenzione stipulata tra la Rai e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel dicembre 2012 — Rai World abbia ripreso dal settembre 2013 la produzione di programmi originali per i tre canali Rai Italia (Americhe, Africa, Australia/Asia), perseguendo due principali linee direttrici di racconto:*

*le comunità di connazionali nel mondo, attraverso il programma « Community — L'altra Italia » (in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì con servizi e rubriche specificamente volte al servizio degli italiani all'estero nonché della promozione della lingua italiana. In merito peraltro si segnala come, grazie alla sinergia tra Rai World e Raitre, sia in onda da due stagioni su Raitre « Speciale Community », un magazine che propone le storie degli italiani nel mondo, attivando così un tema di rilevanza strategica quale la cosiddetta « informazione di ritorno »);*

*l'Italia e le sue ricchezze artistiche, culturali e turistiche, con il programma « Camera con vista » (un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, fascia pomeridiana nei*

*rispettivi fusi), cui si sono poi aggiunti gli « Speciali Camera con vista » (un'ora a settimana, seconda serata nei rispettivi fusi). Tale programma ha proposto una divisione tematica in giornate (ad esempio: lunedì l'arte, martedì il territorio, mercoledì lo spettacolo, giovedì il made in Italy, etc), attraverso produzioni originali e la riproposizione di serie e documentari realizzati, tra l'altro, da Rai5, RaiStoria, Rai3. Gli Speciali di seconda serata, invece, hanno proposto delle produzioni originali monografiche, anch'esse dedicate al racconto del territorio, privilegiando la prospettiva del « turismo culturale » che rifuggesse dalle località più note a favore della scoperta di itinerari alternativi e suggestivi: si ritiene opportuno ricordare, a tal proposito, le 20 ore di Fuori binario, dedicate alle linee ferroviarie cosiddette « minori » e agli itinerari nei territori circostanti, anch'esse riproposte con successo su Raitre.*

*Nell'ottica di un continuo impegno per il miglioramento dell'offerta per l'estero, per la prossima stagione Rai Italia ha riprogettato Camera con vista trasformandola in una serie di programmi distinti: dal lunedì al venerdì, in fascia pomeridiana (nei rispettivi fusi, con una durata a puntata di un'ora), un nuovo magazine, dal titolo « Italian Beauty », proporrà ogni giorno tre « strisce » tematiche dedicate rispettivamente all'arte, al territorio e al made in Italy; in seconda serata, invece, si alterneranno cicli tematici monografici, tra i quali — a titolo esemplificativo — Lungo e il fiume e sull'acqua (dedicato a dei percorsi sui fiumi e sui laghi italiani), Isole (dedicato alle isole cosiddette « minori »), C'era una volta una casa (dedicato alle grandi dimore storiche, Limen (dedicato ai centri di eccellenza della ricerca scientifica in Italia).*

*Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come in linea prospettica ai fini della progettazione dell'impostazione editoriale dell'offerta Rai per l'estero sarà necessario tenere conto dei contenuti non solo della eventuale nuova Convenzione tra Rai e Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente dedicata a questo tema (essendo quella attuale in scadenza al 31 dicembre*



2016) ma anche della nuova Concessione per il Servizio Pubblico televisivo, radiofonico e multimediale.

BRUNETTA. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, all'articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevedendo espressamente che la disposizione si applica non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, tra le quali certamente figura la Rai;

la citata norma impone alle pubbliche amministrazioni e alle società, non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pubblicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e l'importo dei compensi;

la legge n. 69 del 18 giugno 2009, denominata poi « Operazione Trasparenza », all'articolo 21, comma 1, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a rendere noti sui siti istituzionali i compensi dei propri dirigenti;

il 9 giugno 2010 venne approvato in Commissione di Vigilanza Rai, anche con i voti dell'opposizione, un emendamento dell'allora Pdl al Contratto di servizio 2010-2012, con cui si chiedeva l'applicazione della legge sulla trasparenza per tutti i programmi del servizio pubblico, compresi i telegiornali;

in seguito a quella iniziativa, il contratto di servizio della Rai 2010-2012 (approvato il 6 aprile 2011), all'articolo 27 comma 7, prevedeva la pubblicazione dei compensi dei dipendenti e dei collaboratori sul sito internet dell'azienda;

successivamente il decreto 101 del 2013 per la razionalizzazione della pubblica amministrazione ha previsto che la Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta

a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

il 7 maggio 2014 la Commissione di vigilanza Rai ha approvato il parere previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione. Nel parere approvato dalla Commissione bicamerale, si pone la seguente condizione: « La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico »;

in occasione della discussione parlamentare della riforma della *governance* Rai, legge n. 220 del 28 dicembre 2015, il governo ha accolto l'ordine del giorno a firma Russo-Brunetta sul tema della trasparenza, per valutare ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme di trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione dei *curricula* e dei compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica;

a tutt'oggi, non è stato dato alcun seguito a questo stabilito da tale ordine del giorno;

la Rai, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della citata legge di riforma della *governance* la Rai ha adottato il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede la pubblicazione sul sito del-

l'azienda dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000;

dal Piano per la trasparenza resta, a tutt'oggi, esclusa la pubblicazione degli alti emolumenti corrisposti alle cosiddette star televisive; a questo riguardo si citano alcuni compensi noti attraverso indiscrezioni di stampa: il giornalista Bruno Vespa percepirebbe 2 milioni di euro; Fabio Fazio, 5 milioni di euro in tre anni; l'attrice comica Luciana Littizzetto, 20 mila euro a puntata, per 10 minuti di intervento; il conduttore Carlo Conti guadagnerebbe circa 1 milione e mezzo all'anno;

si chiede di sapere:

quali misure di propria competenza intendano porre in essere i vertici Rai, al fine di rendere noti ufficialmente i compensi percepiti anche dai collaboratori a qualunque titolo impiegati in Rai, compresi tutti i conduttori, i giornalisti, e le cosiddette star della tv, applicando, così, in maniera integrale i principi di *total disclosure* affermati dalle numerose disposizioni di legge richiamate in premessa, alle quali la Rai deve sottostare.

(478/2333)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 27 e 28 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

*Nella definizione del piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale la Rai ha operato in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 dicembre 2015, n. 220; tali disposizioni prevedono la pubblicazione sul*

*sito internet, tra l'altro, dei compensi relativi ai contratti diversi da quelli « di natura artistica ».*

**BRUNETTA.** — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

l'articolo 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale », convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (cosiddetto decreto Irpef) ha stabilito in 240 mila euro annui il limite massimo ai compensi degli amministratori con deleghe e alle retribuzioni dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° maggio 2014;

tale previsione non si applica alle società pubbliche autorizzate all'emissione di titoli obbligazionari su mercati regolamentati;

gli amministratori e i manager della Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, azienda pubblica partecipata dal ministero dell'Economia e delle finanze, rientrano pienamente, in base al dettato normativo, tra i soggetti ai quali si applica il tetto massimo per i compensi, previsto dal richiamato decreto n. 66 del 2014;

durante la discussione parlamentare della riforma della *governance* Rai, legge n. 220 del 28 dicembre 2015, il governo ha accolto l'ordine del giorno a firma Brunetta con il quale il governo si è impegnato a valutare l'opportunità di adottare interventi anche di tipo normativo che chiariscano le deroghe previste per le società pubbliche che emettono titoli obbligazionari sui mercati regolamentati, per quanto riguarda il cosiddetto « tetto ai compensi dei dirigenti pubblici »;

con il citato ordine del giorno, Forza Italia ha inoltre impegnato il governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, disposizioni che specifichino, in

maniera puntuale, i requisiti e i criteri in base ai quali una società a partecipazione pubblica può essere riconosciuta in qualità di azienda che, in via prevalente, opera sul mercato finanziario;

l'ordine del giorno presentato da Forza Italia chiedeva al governo un intervento per definire, in maniera univoca, il fatto che la Rai non opera sul mercato finanziario in via prevalente e perciò ad essa non si deve applicare alcuna deroga al tetto ai compensi per i dirigenti, come invece si sta verificando ormai da molto tempo;

a tutt'oggi, non è stato dato alcun seguito a questo stabilito dall'ordine del giorno;

in base a quanto stabilito dal Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale contenuto nella legge 220 del 2015 di riforma della *governance* Rai, sono stati pubblicati sul sito internet della Rai i *curricula* e i compensi lordi annui pari o superiori ai 200 mila euro, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società;

nonostante le disposizioni di legge richiamate e l'ordine del giorno alla legge n. 220 del 2015 di riforma della *governance* Rai, presentato e accolto dal governo, ad oggi, i vertici Rai e numerosi dirigenti e giornalisti della tv pubblica percepiscono un compenso ben superiore al tetto di 240 mila euro previsto per legge;

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intendano assumere i vertici Rai al fine di rendere operativo il tetto massimo per i compensi dei dirigenti pubblici fissato, a norma di legge, in 240 mila euro annui. (479/2334)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 27 e 28 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come il limite retributivo per i dipendenti delle società pubbliche non quotate, aggiornato dal decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014, non si applichi a RAI per il combinato disposto degli articolo 23-bis legge n. 214 del 2011 e articolo 38 legge n. 221 del 2012, in quanto emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

*In ogni caso la Rai intende procedere in tempi brevi alla definizione di un piano complessivo di interventi sulla tematica retributiva – sviluppato secondo logiche di autoregolamentazione – finalizzato, tra l'altro, a:*

*individuare fasce retributive legate ai diversi ruoli dirigenziali evitando disparità tra ruolo, responsabilità e compensi;*

*applicare le logiche dell'indennità di funzione che si perderà alla fine dell'incarico;*

*prevedere un monitoraggio più attento dei risultati ottenuti dai manager, con un sistema di valutazione delle performance per tutti i dirigenti.*

**ANZALDI.** – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

la legge di riforma della Rai n. 220 del 2015 ha stabilito che l'amministratore delegato proponga all'approvazione del consiglio di amministrazione della Rai il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

la medesima legge ha previsto altresì la pubblicazione sul sito internet della società dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dagli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello che ricevono un trattamento economico annuo

omnicomprensivo a carico della società pari ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato;

è inoltre prevista la pubblicazione sempre sul sito internet dei dati concernenti il numero, la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore ad una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

lo scorso 25 luglio, in attuazione di tali previsioni normative, sono stati pubblicati sul sito Rai.it i compensi dei dipendenti in forza al 25 luglio 2016 con contratto a tempo determinato o indeterminato che abbiano almeno uno fra il compenso percepito relativo all'anno 2015 e il trattamento economico relativo all'anno 2016 superiori a 200.000 euro lordi;

secondo quanto riportato sul sito i compensi lordi percepiti nel 2015 sono da intendersi come reddito imponibile previdenziale annuo (comprensivo quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, anche di eventuali bonus, diarie, benefit, indennità, maggiorazioni) indicato nel punto 4 della sezione « dati previdenziali ed assistenziali INPS » della Certificazione Unica rilasciata nell'anno corrente (al netto delle eventuali somme rimborsate dal dipendente nel corso dell'anno e al lordo delle imposte e contributi previdenziali a carico del dipendente, nonché di eventuali importi corrisposti nell'anno successivo a titolo di arretrati);

si chiede di sapere:

se il trattamento economico annuo omnicomprensivo includa anche eventuali

ulteriori benefit quali, ad esempio, carte di credito aziendali, contributi erogati dalla Rai per alloggi, quote a carico della Rai per il noleggìo a lungo termine di autoveicoli assegnati in uso individuale ai suddetti dirigenti o consulenti, rimborsi forfettari delle spese sostenute per vitto e alloggio a Roma di dirigenti non residenti in questa città;

in caso affermativo, per ciascun dirigente l'ammontare dei suddetti benefit;

qualora i suddetti bonus siano riconosciuti ma non inseriti sul sito, per quali ragioni la Rai abbia ritenuto di non doverli pubblicare;

se non ritengano che la loro eventuale mancata pubblicazione non configuri una violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 220 del 2015;

per i dirigenti che ricoprono più incarichi oltre a quello in Rai (ad esempio in società del gruppo), se gli emolumenti riportati sul sito comprendano anche quelli a loro riconosciuti per altri incarichi in società del gruppo;

con riferimento alla retribuzione variabile, se sia possibile conoscere gli obiettivi ai quali sono legate le diverse percentuali. (480/2336)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 27 e 28 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

*I dati riportati nella voce « compensi » del Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale sono stati così definiti:*

*2015 – compensi lordi percepiti: reddito imponibile previdenziale annuo (comprensivo quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, anche di eventuali bonus, diarie, benefit, indennità, maggiorazioni) indicato nel punto 4 della sezione « dati previdenziali ed assistenziali INPS » della Certificazione Unica rilasciata nell'anno corrente (al netto delle eventuali somme rimborsate dal dipendente nel corso dell'anno ed al lordo delle imposte e contributi previdenziali a*

carico del dipendente nonché di eventuali importi corrisposti nell'anno successivo a titolo di arretrati);

2016 – trattamento economico lordo: trattamento economico annuo lordo da contratto (Retribuzione Annuo Lordo, integrata da eventuali indennità di funzione o per lavoro all'estero);

2016 – retribuzione variabile (MBO): eventuale retribuzione variabile legata ad obiettivi individuali, indicata in percentuale rispetto alla Retribuzione Annuo Lordo come valore massimo corrispondente al 100 per cento di raggiungimento degli obiettivi stessi.

In prospettiva – sulla base dei dati a consuntivo – saranno progressivamente pubblicati i dati secondo la medesima configurazione di costo già adottata per il 2015.

VALDINOSI, VERDUCCI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nel nostro Paese dal 2009 si è avviato un percorso di progressivo spegnimento del segnale televisivo analogico al fine di passare ad un sistema completamente digitale;

tale spegnimento, noto come *switch off*, si è concluso nel 2012, anche se a distanza di ormai quattro anni si registrano ancora in alcune zone del Paese ripetute problematiche di corretta ricezione del segnale;

è il caso del territorio dell'Unione Valle del Savio dove ancora oggi più zone dei Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto non ricevono il segnale TV nemmeno per le reti di servizio pubblico della RAI;

i disagi per i cittadini coinvolti appaiono evidenti, nondimeno è evidente il comprensibile disappunto per chi si trova a ottemperare all'obbligo del pagamento del canone RAI pur non ricevendone in cambio il servizio;

considerato inoltre che:

al fine affrontare il problema, il 19 luglio scorso la Giunta dell'Unione ha incontrato una delegazione del Ministero dello Sviluppo Economico (titolare del contratto di servizio TV) guidata dal Dottor Tigretti, che ha presentato un monitoraggio effettuato nel territorio – sollecitato dagli stessi Comuni –, senza però poter prospettare un coinvolgimento diretto della RAI;

tale monitoraggio ha mostrato un quadro estremamente frammentato e disagiato del territorio;

a titolo esemplificativo, nel solo Comune di Cesena permangono problemi nei quartieri Borello (nelle frazioni di Casalbano e Formignano e in parte della frazione Borello), Cesuola (nelle frazioni di Ponte Abbadesse e Rio Eremo), Rubicone (in parte della frazione di Calise e della via San Tomaso) e Valle Savio (nelle frazioni di San Carlo e Roversano);

a Bagno di Romagna vengono segnalati problemi nelle frazioni di Acquapartita, Selvapiana, Monteguidi/Carnaio, e nell'abitato situato ad Ovest di San Piero in Bagno;

a Mercato Saraceno le criticità si concentrano nelle frazioni di Piavola, San Romano e Linaro;

a Sarsina il problema è diffuso nelle frazioni di Sorbano, Turrito, Valbiano, Quarto, Ranchio e Pieve di Rivoschio;

a Verghereto, si registrano difficoltà nelle frazioni di Balze, Capanne, Riofreddo e Montecoronaro;

a fronte di questa situazione, dimostrata dai rilevamenti dello stesso Ministero, la RAI continua ad invocare il « pieno rispetto del contratto di servizio », mentre nella realtà a molti cittadini è impedita la visione dei canali nazionali e quindi la possibilità di usufruire di un servizio pubblico;

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative la RAI intenda intraprendere per risolvere il problema esposto in premessa e far cessare la situazione di disagio in cui si trovano i cittadini dell'Unione Valle del Savio.

(481/2337)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, con riferimento specifico ad alcune delle zone segnalate nell'interrogazione di cui sopra (quali Mercato Saraceno e Ponte Abbadessa), si ritiene opportuno mettere in evidenza come vi siano delle interferenze causate da segnali LTE (telefonia mobile) facilmente risolvibili applicando un filtro ad hoc nell'impianto di ricezione (informazioni utili sul sito [www.helpinterferenze.it](http://www.helpinterferenze.it)).*

*In linea generale la questione inerente la mancata ricezione dei canali Rai in diversi comuni del nostro Paese è molto sentita perché se da una parte Rai assolve in pieno agli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio, garantendo la copertura con i gradi di estensione e di qualità richiesti, dall'altro, riconoscendo delle situazioni particolari di carenza di servizio (piccoli centri abitati e/o zone orograficamente «difficili» da raggiungere con il segnale), auspica che il proprio servizio possa raggiungere ogni singolo abitante del territorio nazionale.*

*In tale quadro si fa presente come il tema più complessivo della gestione delle frequenze non possa non essere valutato a livello europeo: entro il 2020 (con una possibile tolleranza di due anni), infatti, le frequenze della banda 700 verranno tolte alla televisione e assegnate agli operatori telefonici e questo costringerà il sistema TV a rivedere non solo la pianificazione delle reti di diffusione, ma anche le tecnologie trasmissive usate (con il passaggio al DVBT2); in tale contesto il primo passaggio importante vede, entro giugno 2017, la distribuzione, da parte di AGCOM, di un nuovo piano nazionale delle frequenze coordinato a livello internazionale.*

*Altresì si fa presente, al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri, che la Rai ha attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del territorio italiano. Per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.*

**BRUNETTA.** – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*la legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevenendo espressamente che la disposizione si applica non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, tra le quali certamente figura la Rai;*

*la citata norma impone alle pubbliche amministrazioni e alle società, non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pubblicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e l'importo dei compensi;*

*la legge n. 69 del 18 giugno 2009, denominata poi «Operazione Trasparenza», all'articolo 21, comma 1, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a rendere noti sui siti istituzionali i compensi dei propri dirigenti;*

*il 9 giugno 2010 venne approvato in Commissione di Vigilanza Rai, anche con i voti dell'opposizione, un emendamento dell'allora Popolo della Libertà, che chiedeva l'applicazione della legge sulla trasparenza per tutti i programmi del servizio pubblico, compresi i telegiornali;*

in seguito a quella iniziativa, il contratto di servizio della Rai 2010-2012 (approvato il 6 aprile 2011), all'articolo 27, comma 7, prevedeva la pubblicazione dei compensi dei dipendenti e dei collaboratori sul sito internet dell'azienda;

successivamente, il decreto n.101 del 2013 per la razionalizzazione della pubblica amministrazione ha previsto che la Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

il 7 maggio 2014 la Commissione di vigilanza Rai ha approvato il parere previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione;

nel parere approvato dalla Commissione bicamerale, si pone la seguente condizione: «La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico »;

in occasione della discussione parlamentare della riforma della *governance* della Rai, legge n. 220 del 28 dicembre 2015, il governo ha accolto l'ordine del giorno a firma Russo-Brunetta sul tema della trasparenza, per valutare ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme di trasparenza che impegnino

la Rai alla pubblicazione dei *curricula* e dei compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica;

a tutt'oggi, non è stato dato alcun seguito a questo stabilito dall'ordine del giorno;

la Rai, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della citata legge di riforma della *governance* della Rai ha adottato il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede la pubblicazione sul sito dell'azienda dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000;

dal Piano per la trasparenza resta, a tutt'oggi, esclusa la pubblicazione degli alti emolumenti corrisposti alle cosiddette star televisive;

a questo riguardo si citano, solo a titolo di esempio, alcuni compensi noti attraverso indiscrezioni di stampa: il giornalista Bruno Vespa percepirebbe 2 milioni di euro; Fabio Fazio, 5 milioni di euro in tre anni; l'attrice comica Luciana Littizzetto, 20 mila euro a puntata, per 10 minuti di intervento; il conduttore Carlo Conti guadagnerebbe circa 1 milione e mezzo all'anno;

accanto agli emolumenti delle star televisive Rai, ad oggi ancora sconosciute, si devono considerare anche le ulteriori spese legate alle prestazioni degli agenti dei personaggi dello spettacolo;

si chiede di sapere:

se oltre ai compensi milionari dei conduttori, giornalisti e più in generale di tutte le star tv Rai, debbano essere altresì conteggiate anche ulteriori spese legate alle funzioni di manager svolte dagli agenti

degli stessi personaggi televisivi e se i vertici Rai non ritengano necessario fare chiarezza sul punto, pubblicando, oltre ai compensi di tutti i personaggi tv Rai, anche i nominativi dei loro manager e i relativi compensi corrisposti loro dalla Rai. (482/2338)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 27 e 28 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

*La Rai intrattiene i propri rapporti contrattuali direttamente con gli artisti e non con i relativi agenti.*

*In ogni caso, si ritiene comunque opportuno mettere in evidenza come in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 dicembre 2015, n. 220, il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale preveda, tra l'altro, la pubblicazione dei compensi relativi ai contratti diversi da quelli « di natura artistica ».*

**BRUNETTA.** – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*da notizie di stampa si apprende che il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto ha emanato, in data 26 luglio scorso, una circolare indirizzata a tutti i dipendenti Rai, avente per oggetto dichiarazioni agli organi di informazione e altre dichiarazioni pubbliche;*

*nella circolare si legge che ogni lavoratore, subordinato o autonomo, deve astenersi scrupolosamente dal rilasciare interviste non autorizzate ad organi di stampa (incluse testate online, blog, social network, eccetera), connesse al ruolo aziendale o su tematiche attinenti fatti aziendali in senso ampio;*

*è altresì vietato rilasciare commenti o assumere prese di posizione personali su notizie o fatti aziendali;*

*è previsto che ogni violazione venga valutata per i profili di carattere disciplinare;*

*il contenuto della circolare citata risulterebbe in contrasto, a parere dell'interrogante, con la risposta protocollo n. 417/COMRAI del 31 ottobre 2013, inviata dalla Rai all'interrogazione del sottoscritto in merito alle dichiarazioni di Loris Mazzetti, capostruttura Rai che commentò una puntata della trasmissione « Che tempo che fa », in cui era ospite il sottoscritto; nella risposta data dalla Rai non si fa menzione di alcuna sanzione disciplinare per Mazzetti;*

*Loris Mazzetti intervistato dal Corriere della Sera, disse: « Brunetta evidentemente ha un fatto personale contro di lui. A questo punto la Rai intervenga per difendere Fazio, che fa un programma che si ripaga da solo e anzi fa guadagnare l'azienda »;*

*si chiede di sapere:*

*in base a quali criteri sia stata emanata dal direttore generale la circolare richiamata in premessa e quali reali motivazioni siano alla base di una scelta aziendale di questo tipo, che rischia di risolversi in un provvedimento che di fatto riduce al silenzio i dipendenti Rai, in una fase particolarmente delicata, legata all'attuazione del piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale;*

*altresì di chiarire come si configura la circolare citata in premessa, che in sostanza vieta ai dipendenti Rai qualsiasi dichiarazione sull'azienda, rispetto al comportamento tenuto da Loris Mazzetti e oggetto della risposta evasiva della Rai all'interrogazione del sottoscritto.*

(483/2339)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 27 e 28 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

*La circolare oggetto dell'interrogazione di cui sopra – avente ad oggetto le dichia-*



razioni agli organi di informazione a altre dichiarazioni pubbliche – si limita a richiamare le disposizioni già previste in precedenti circolari di analogo contenuto (emanate nel 1993, 1998, 2012), oltre che nel Codice Etico.

Per quanto attiene alle tematiche di carattere sanzionatorio, la Rai verifica il rispetto delle diverse disposizioni sopra sintetizzate da parte dei soggetti destinatari delle stesse e interviene conseguentemente laddove ne esistano i presupposti.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
---	----

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 7 settembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12 alle 12.10.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8<sup>a</sup> Senato)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti di Consip (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) ..... 3

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ..... 4

*ERRATA CORRIGE* ..... 4

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 6

*ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)* ..... 8

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 10

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 12

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 12

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 13

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 13

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 13

**II Giustizia**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.	
Audizione di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	15

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	16
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Atto n. 323 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	26
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28
---	----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Variatione nella composizione della Commissione .....	29
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclista. Testo unificato C. 2305 Decaro e abbinate (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	30
Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti e cultori della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1230 Tentori e abbinate, recanti « Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione » .....	36
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.	
Audizione del Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, arch. Mauro Coletta ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	37

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri .....	38
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-07192 Galgano: Misure per lo sviluppo del settore dell'autotrasporto merci e per la riduzione dei costi, anche attraverso l'utilizzo di carburanti alternativi .....	39
--	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	41
5-05845 Catalano: Problematiche inerenti al collegamento ferroviario AC/AV Verona-Padova, con particolare riguardo all'attraversamento del territorio vicentino .....	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	43
5-08504 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine .....	39
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	45
5-08632 De Lorenzis: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo.	
5-08723 Spessotto: Presenza a bordo dei treni di defibrillatori e di personale qualificato al loro utilizzo .....	39
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	46
5-08952 Spessotto: Sospensione da parte di Trenitalia della possibilità di effettuare abbonamenti sui treni ad alta velocità .....	40
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	47
5-07185 Artini: Modalità di finanziamento e di realizzazione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Firenze .....	40
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	49
AVVERTENZA .....	40

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti .....	51
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 Bernardo e abbinate (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 De Caro e abbinate (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	62
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	68
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	69

### RISOLUZIONI:

7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00199</i> ) .....	67
ALLEGATO 3 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione) .....	70

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 74

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 75

Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (*Svolgimento e conclusione*) .. 75

Comunicazioni del presidente ..... 76

*ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 475/2325 al n. 483/2339)* ..... 77

AVVERTENZA ..... 76

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 90

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0007040\*